

MONTAGNA

Editrice Stiga, Corso San Maurizio 14
10124 Torino - Anno XLI, Ottobre 1995

OGGI

Sped. in abb. post. pubb. inf. 50% - Torino - Taxe perçue
Presidente Comitato di Redazione: Guido Gonzi
Direttore: Edoardo Martinengo

9



PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Per.

d

67

1995



IL MONTANARO
d'Italia

Proprietà letteraria riservata. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi forma, senza permesso dell'Editore.

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCHEM.

Direttore: **Edoardo Martinengo**
Direttore responsabile: **Bruno Cavini**
Comitato di redazione:
Guido Gonzi,
Presidente UNCEM
Lucio Cangini, vice Presidente Delegato;
Alberto Cipellini,
On. Ferdinando Facchiano,
Vice Presidenti dell'UNCHEM;
Lucio Fiorina
Alessandro Carri,
Pietro Aloisi,
Antonio Camerlengo,
Giovanni Scacciavillani,
Michele Conti,
Eugene Bovard,
Adolfo Dujany,
Oswald Schiefer
Nino Falconi,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
Bruno Cavini, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
Franco Bertoglio
Massimo Bella

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino
Editrice **STIGRA - 10124 TORINO -**
Corso San Maurizio 14
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg.
soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto
corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti:
presso l'Editore

Abbonamento 1994 (11 numeri)
L. 40.000 - Estero L. 45.000
Un numero L. 4.000
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCHEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA

OGGI

IL MONTANARO
d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XLI - N. 9 OTTOBRE 1995

SOMMARIO:

UNCHEMNOTIZIE

- 2 **Lucio Cangini.** Bisogno di identità personale

EDITORIALE

- 3 **Guido Gonzi.** Carboneria alpina

ATTUALITÀ

- 4 Fondo 1995 per i piani di sviluppo delle Comunità montane. Il decreto ministeriale.
5 L'UNCHEM incontra Franz Fischler, responsabile dell'agricoltura della Commissione Europea.
6 Montagna europea: la Risoluzione della Commissione Agricoltura della Camera
9 La montagna all'attenzione del Senato: iniziative della Commissione Agricoltura
11 Interrogazione in Senato sull'attuazione dell'art. 23 della legge 97/1994
12 Proposte di modifica allo Statuto dell'UNCHEM. Il documento dell'Arco Alpino
13 Prorogatio degli organi delle Comunità montane

COMUNITÀ MONTANE

- 15 **Angelo Andreis.** Approvato il piano di sviluppo socio-economico della Lessinia
19 **Lino Mastronardi.** Comunità montana Alto Molise: costituzione di un unico ufficio territoriale
19 **Eduardo Racca.** Al giro di boa il riordino delle Comunità montane

LEGISLAZIONE

- 23 La disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico
32 Anche i Sindaci nel Consiglio delle Comunità montane. Lo conferma il Ministero dell'Interno
33 **Alvaro Pollice.** A proposito di formalità imposte nel bando di concorso

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI DELL'UNCHEM

- 34 Umbria: l'accordo tra Regione e Autonomie locali
35 Marche: leggi regionali e obiettivo 5b
36 **Piero Vistocco.** Campania: istituiti i Parchi del Vesuvio e del Cilento-Valli di Diano

MONTAGNA OGGI EUROPA

a cura di **Edoardo Martinengo**

- 37 Si è riunito il Comitato delle Regioni. Richiesta agli Enti locali e regionali maggior partecipazione al dialogo con i Paesi dell'Est e alla gestione di certi aspetti della politica regionale
37 Grazie ad un accordo con la Commissione Europea l'Italia salva 8 miliardi di finanziamenti che rischiava di perdere a causa dei ritardi nella loro utilizzazione
38 Franz Fischler: fare in modo che LEADER II sia un successo
39 Unione Europea: dibattito e decisioni tecniche sull'agricoltura di montagna

40 DALLE AZIENDE

In copertina: **Pian di Ceres - Contro luce verso l'incrocio della Val Grande e della Val d'Aia (Valli di Lanzo, Torino) - Foto: C. Geninatti Chiolero**

□ Il 27 luglio si è svolto a Roma, presso la sede della Motorizzazione Civile-Ministero dei Trasporti, un incontro tecnico richiesto a suo tempo dall'UNCEM per esaminare il percorso attuativo dell'art. 23 della legge n. 97/94, relativo alla tematica dei **trasporti in montagna**. Ha partecipato per l'Unione il dr Lorenzo Cavanna, il quale ha illustrato una possibile traccia applicativa della norma, da verificarsi ulteriormente in un prossimo incontro programmato per fine settembre.

□ Il 27 luglio, presso la Regione Calabria a Roma, si è tenuta la riunione conclusiva del Gruppo paritetico di studio Regioni-UNCEM, coordinato dal dr Calabretta, in ordine alla definitiva messa a punto ed approvazione in sede tecnica di un ampio **documento di indirizzo attuativo e di analisi dell'articolato della legge n. 97/94**. Tale documento, che ha impegnato il Gruppo per alcuni mesi, segue l'elaborazione del protocollo d'intesa UNCEM-Regioni, approvato formalmente a Perugia il 15 dicem-

bre scorso. A conclusione del lavoro, il dr Calabretta si è impegnato a sottoporre al più presto l'elaborato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per la definitiva ratifica e ufficializzazione.

□ Il Suppl. Ord. n. 107 alla G.U. n. 200 del 28/8/95 ha pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 11 agosto 1995 sulle modalità di **certificazione del conto consuntivo 1994 di Comuni, Province e Comunità montane**, con relativa modulistica.

□ Nel dibattito sui disegni di legge Atto Senato n. 770 e abbinati per la **metanizzazione dei Comuni montani**, riavviato dalla Commissione Lavori pubblici del Senato a fine luglio scorso, è intervenuto il Sottosegretario ai Lavori pubblici Lucio Testa, il quale ha riportato una dichiarazione del Direttore generale della Cassa DD.PP. secondo cui le disponibilità della legge n. 68/93 (Disposizioni finanziarie per la realizzazione di reti di distribuzione di gas combusti-

bile in località montane) sono esaurite. Di fronte a tale situazione una eventuale approvazione dei ddl in questione si rivelerebbe inutile e inefficace, ma sempre secondo il Sottosegretario la questione della metanizzazione dei Comuni montani potrà essere eventualmente risolta con il prossimo disegno di legge finanziaria e procedendo ad un rifinanziamento della legge in questione.

□ Il 6 settembre sono proseguiti gli incontri presso il CNEL per l'organizzazione della **prima preconferenza sulla montagna**, svoltasi a Belluno il 2 e 3 ottobre con la partecipazione delle Regioni dell'Arco Alpino.

Riferiremo in merito sul prossimo numero.

□ Il 12 settembre si è riunito il Comitato tecnico-interministeriale per la Montagna che ha approvato la **bozza di relazione sullo stato della montagna**, che il Ministro del Bilancio deve presentare al Parlamento annualmente entro il 30 settembre. Ne ripareremo sul prossimo numero.

BISOGNO DI IDENTITÀ' PERSONALE

L'attuale Governo, pur non avendo, fra i suoi compiti a termine, quello della riforma delle Autonomie Locali, ha riattivato operativamente la Commissione che, su questo delicato argomento, fu costituita nel giugno '94 dall'allora Ministro Maroni.

In Italia l'unica cosa certa è la precarietà e in tempi provvisori la relazione del Presidente dell'UPI Panettoni, sul lavoro svolto dalla Commissione suddetta, mette in evidenza che la crisi strutturale e irrisolta dello Stato spinge le Autonomie locali ad "arrampicarsi sugli specchi", alla ricerca di una identità istituzionale sia d'insieme che soggettiva.

Il termine autonomia dovrebbe significare spazi autonomi di scelta e garanzia di adeguato supporto finanziario oltre che pari considerazione fra Enti Locali "piccoli e grandi".

Non è immaginabile un assetto federalista dello Stato senza il riconoscimento culturale e la consapevolezza politica, del legislatore, che un moderno modello di sviluppo si risolve soltanto in un "giusto" rapporto Stato, Regioni e Autonomie Locali, con al centro del sistema il Comune, quale eccellenza istituzionale: se non altro per la "quotidianità delle problematiche" che intercorre, senza via di scampo, fra eletto ed elettore.

In estrema sintesi, fatte salve condizioni e condizionamenti "contro" posti dalla Finanziaria, questa la scaletta ordinamentale abbozzata:

STATO:

Leggi quadro, grandi opzioni politiche e finanziarie. Direttive generali e rappresentatività nazionale.

REGIONE:

Leggi di indirizzo, programmazione e pianificazione territoriale.

PROVINCIA:

Programmazione e pianificazione infraregionale.

COMUNE:

Ente primario di governo di gestione dei servizi e di pianificazione urbanistica locale.

E la Comunità montana?

La Comunità montana rimarrà il quinto incomodo se non viene elevata, nei fatti, a Ente locale dotato di attribuzioni oltre che di deleghe per grazia ricevuta da Comuni, Provincia e Regione.

*La Comunità montana, quindi, come specializzazione istituzionale e supporto dell'opera di governo dei Comuni tramite la competenza della progettualità sovracomunale e della gestione delle risorse territoriali; **Valorizzazione ambientale, difesa del suolo, forestazione e manutenzioni forestali.***

Per ciò che riguarda lo Status degli Amministratori una piccola nota: un Sindaco di un Comune Montano, come tutti gli altri Sindaci, deve poter fare il Sindaco senza affamare se stesso e la famiglia.

Il disegno di legge parlamentare, da questo punto di vista, è una vergogna.

Lucio Cangini

CARBONERIA ALPINA



È ormai consuetudine usare il termine di "sviluppo sostenibile". La nostra legge 97 allorché si riferisce a tutela e valorizzazione dell'habitat montano — che è la garanzia delle condizioni di pacifica e non contrapposta esistenza delle popolazioni umana,

animale, vegetale nonché del paesaggio e del suolo — esprime in effetti il medesimo concetto.

Seppure uscite dalle iniziative di promotori diversi — nel primo caso i Governi e nell'altro prevalentemente le istituzioni locali — la Convenzione delle Alpi e la Carta europea delle Regioni di montagna possono essere ricondotte al solo fondamentale obiettivo di garantire la vita, mantenendo una sola, relevantissima, differenza: la Convenzione si riferisce ad una sola parte della montagna europea per quanto di notevole rilievo, la Carta ha per obiettivo tutte le montagne del continente.

Si tratta di documenti che sarebbe folle lasciare al culto di pochi appassionati, alle curie ministeriali, alle dispute accademiche e, alla fine, alla polvere degli archivi magari per essere riscoperte tra qualche decennio.

È ormai nel nostro Paese luogo comune affermare che la programmazione è fallita, come alibi per non essere tentati di guardare al di là del proprio naso. I piani pluriennali nazionali e regionali sono così soltanto dichiarazioni di intenti per impostare la spesa di fondi che poi o non ci sono o vengono altrove dirottati di emergenza in emergenza e da una all'altra calamità.

In un Paese dove la montagna è universalmente presente, ad iniziare dalle pianure e dalle città disastrose dalle alluvioni, non si può non pensare alla montagna con visioni di medio e lungo periodo. Il consueto giochetto di togliere ogni anno con la rituale legge finanziaria un

pacchetto di miliardi certo riesce sempre ai nostri governanti e (apparentemente) nulla di grave si determina salvo i consueti disastri che, proprio perché consueti, fanno notizia ogni volta di meno.

Bisogna guardare più lontano, alzare gli occhi e sforzarsi di pensare al futuro. Per questo vogliamo che Convenzione e Carta siano portate all'attenzione del Parlamento. Subito la Convenzione già firmata dal nostro Governo da anni ed entrata formalmente in vigore nel marzo scorso perché già ratificata da Austria, Germania, Liechtenstein, Slovenia ed Unione Europea e di cui esistono già alcuni protocolli attuativi, sempre firmati dai rappresentanti del nostro Governo. L'Italia detiene pure la presidenza dei gruppi di lavoro per i protocolli Agricoltura di montagna ed Energia e per il Sistema informativo.

Procedere ancora senza sottoporre il tutto all'esame ed alla riflessione del Parlamento è ormai intollerabile, irraguardoso ed offensivo nei confronti delle due Camere ed, ancor più, delle popolazioni alpine che dai parlamenti sono rappresentate e non dai burocrati e tecnici seppure di fama e di alto livello.

La Convenzione delle Alpi (e subito dopo la Carta) devono uscire allo scoperto chiudendo una fase caratterizzata da atteggiamenti carbonari e dalla indebita appropriazione di un tema, che riguarda tutto l'arco alpino e la sottostante pianura padana e, credo, l'intero Paese, da parte di chiuse conventicole di esperti rispettabilissimi ma ai quali le popolazioni non hanno conferito mandati politici.

Ci si consenta infine di sperare che il Presidente della Repubblica ed i Presidenti del Senato e della Camera, anche per "l'esperienza delle Alpi" che deriva dalla loro provenienza, vogliano garantire su una questione di così grande rilievo le prerogative ed il ruolo del Parlamento. In quel momento tutti — anche le autonomie locali dell'area alpina — potranno finalmente prospettare esigenze e proposte.

FONDO PER I PIANI DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' MONTANE

Il decreto del Ministero dell'Interno

IL TESTO DEL DECRETO

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della suddetta legge n. 1102/1971;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 255 che autorizza, per l'anno 1995 e per le finalità di cui alla richiamata legge n. 93/1981, la spesa di lire 60 miliardi da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per il successivo riparto tra le Comunità montane;

Visto il medesimo comma 1 del predetto articolo 1 il quale dispone che i trasferimenti di cui trattasi devono essere calcolati per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente forniti dall'UNCCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani);

Visti i dati demografici e di superficie montane delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano riferiti al 31 dicembre 1993, comunicati dall'UNCCEM in data 12 gennaio 1995;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla attribuzione a favore delle suddette regioni e province autonome di Trento e Bolzano del succitato fondo di lire 60 miliardi secondo coefficienti determinati sulla base dei predetti dati forniti dall'UNCCEM;

Visto l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, il quale stabilisce che le suindicate province autonome partecipano alla ripartizione dei fondi speciali secondo i criteri e le modalità adottati per tutto il territorio nazionale;

Considerato che per la determinazione degli importi spettanti si è operato prima, il calcolo delle percentuali

Con il decreto del Ministero dell'Interno datato 20 luglio, che riproduciamo in calce, sono stati ripartiti tra le Regioni, come di consueto, i 60 miliardi spettanti alle Comunità montane per il 1995 per le finalità di cui alla legge n. 93/81.

Si rammenta che detto fondo, pari nel 1994 a 75 miliardi, ha subito i tagli disposti dalla cosiddetta "manovra Dini" (D.L. n. 41/95) su tutti i fondi di natura speciale.

in relazione alla superficie ed alla popolazione di ciascuna amministrazione e, successivamente, mediante media aritmetica sono stati definiti i richiamati coefficienti di riparto;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visti i decreti ministeriali in data 13 gennaio 1995 e 28 giugno 1995 con i quali è stata assegnata al Direttore generale dell'amministrazione civile una quota parte del bilancio dell'Amministrazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'amministrazione civile del 14 gennaio 1995 con il quale sono stati disciplinati i poteri di spesa ed attribuita ai dirigenti la relativa gestione;

DISPONE

Alle province autonome di Trento e Bolzano nonché alle regioni sottoindicate sono concesse, per l'anno 1995 e per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, le somme a fianco di ciascuna indicate determinate secondo i rispettivi coefficienti di riparto per l'importo complessivo di lire 60.000.000.000 (sessantamiliardi):

Codice fiscale	Regioni e province autonome	Coefficiente di riparto	Quota spettante
00390090215	Bolzano	3,985	2.391.000.000
00337460224	Trento	4,163	2.497.800.000
80087670016	Piemonte	7,313	4.387.800.000
80002270074	Valle d'Aosta	1,591	954.600.000
80050050154	Lombardia	8,915	5.349.000.000
80007580279	Veneto	3,691	2.214.600.000
80014930327	Friuli Venezia Giulia	2,256	1.353.600.000
00849050109	Liguria	3,059	1.835.400.000
80062590379	Emilia Romagna	4,311	2.586.600.000
01386030488	Toscana	4,961	2.976.600.000
	di cui Toscana sud	0,225	
80000130544	Umbria	4,708	2.824.800.000
80008630420	Marche	3,255	1.953.000.000
	di cui Marche sud	0,347	
80143490581	Lazio	5,795	3.477.000.000
	di cui Lazio sud	3,354	
80003170661	Abruzzi	4,935	2.961.000.000
00169440708	Molise	2,249	1.349.400.000
80011990639	Campania	5,907	3.544.200.000
80017210727	Puglia	3,070	1.842.000.000
80002950766	Basilicata	3,845	2.307.000.000
80002770792	Calabria	6,797	4.078.200.000
80012000826	Sicilia	5,658	3.394.800.000
80002870923	Sardegna	9,536	5.721.600.000
	TOTALE	100,000	60.000.000.000

L'UNCHEM INCONTRA IL RESPONSABILE ALL'AGRICOLTURA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, FRANZ FISCHLER

Il 15 luglio, a Innsbruck, si è tenuto il programma incontrato tra l'UNCHEM, rappresentata dal suo Presidente Gonzi e dal Segretario generale Cavini, e il Commissario all'Agricoltura della Commissione europea, Fischler, volto ad esaminare la possibilità di avviare in sede comunitaria mirate iniziative per lo sviluppo della montagna in Europa.

Ciò ha fatto seguito ad analoghe azioni svolte dall'Unione nei confronti del Governo e del Parlamento italiano, che hanno dato luogo all'approvazione, sia alla Camera dei Deputati che al Senato, di appositi documenti e risoluzioni sull'argomento, dei quali abbiamo riferito in passato e di cui trattiamo anche in questo numero della Rivista.

All'incontro con Fischler hanno partecipato anche il Presidente della delegazione UNCCEM di Bolzano, Zelger, il Segretario dell'Associazione dei Comuni di Bolzano, Galler, e il Presidente dell'Associazione dei Comuni del Nord Tirolo, Arnold.

Nel corso della riunione, improntata da uno spirito di cordialità e grande interesse del Commissario Fischler, il Presidente Gonzi ha in particolare sottolineato la urgente necessità che l'Unione Europea si faccia carico di avviare una specifica politica di sviluppo delle aree montane, tutt'oggi inesistente se non in taluni interventi di settore. Gonzi in proposito ha sostenuto che non è più sostenibile che la montagna sia destinataria di politiche settoriali che cadono dall'alto ed in modo non coordinato tra loro, determinando sovente ulteriori problemi (vedi il tema delle quote latte ad esempio), ma piuttosto occorre disegnare e realizzare un progetto globale ed integrato di sviluppo dei territori montani, mutuando lo spirito della legge n. 97 sulla montagna della previsione di regimi e trattamenti differenziati per tali aree, capaci di sollecitare nel tempo



In alto: un'immagine della montagna austriaca vicino ad Innsbruck, nel Tirolo.

In basso, da sinistra: il Presidente dell'Associazione dei Comuni del Nord Tirolo, Arnold, il Segretario dell'UNCCEM Cavini, il Presidente Guido Gonzi, il Commissario all'Agricoltura della Commissione europea, Fischler, il Presidente della Delegazione UNCCEM di Bolzano, Zelger, e il Segretario dell'Associazione dei Comuni di Bolzano, Galler.



le leve di uno sviluppo delle risorse endogene nel quadro di una nuova politica globale ed integrata, sul piano economico, sociale ed ambientale.

Gonzi ha inoltre illustrato i contenuti dei richiamati documenti della Camera e del Senato che impegna-

no il Governo italiano a farsi parte attiva nella sollecitazione di tale politica a livello europeo. In proposito ha richiesto al Commissario Fischler un sostegno attivo, ricevendone ampie assicurazioni.

M.B.

MONTAGNA EUROPEA: LA "RISOLUZIONE" DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA

Discussioni di Risoluzioni

Martedì 25 luglio 1995. Presidenza del Presidente Alberto Paolo LEMBO. Intervengono il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Walter Luchetti e il Sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Vito Bianco.

La seduta comincia alle 17,35.

7-00316 Lembo ed altri e 7-00341 Oliverio ed altri:

Sulle iniziative da assumere in sede di unione europea al fine dell'adozione di un regolamento per la montagna d'Europa (22.5.1995 e 14.6.1995).

(Discussione ed approvazione della risoluzione 7-00401).

Alberto Paolo LEMBO, presidente, in considerazione del contenuto simile delle due risoluzioni, rinuncia ad illustrare la risoluzione a sua firma n. 7-00316.

Gerardo Mario OLIVERIO (gruppo progressisti-federativo) osserva che la risoluzione di cui è primo firmatario nasce dalla necessità di assumere adeguate iniziative a livello europeo affinché venga adottato un apposito regolamento che provveda a definire una organica politica di sviluppo delle regioni montane, destinandovi le risorse necessarie. Le zone di montagna occupano vasti territori dell'Europa ed assumono importanti funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali. A fronte di tali essenziali funzioni, occorre però tenere conto delle particolari condizioni geomorfologiche e climatiche in cui versano. A tal fine occorre una inversione di tendenza che recepisca le istanze già avanzate in molte sedi, anche a livello europeo. Ricorda, in proposito, la Carta europea delle

Il 25 luglio la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato il testo unificato delle due risoluzioni presentate (On. Lembo e On. Oliverio) in ordine all'adozione di un provvedimento Comunitario per la montagna e di cui abbiamo già riferito in queste pagine. Pubblichiamo il testo finale di detta risoluzione e il resoconto integrale dei lavori parlamentari al riguardo.

regioni montane adottata a Chamoin dal congresso dei poteri locali e regionali d'Europa nel settembre 1994. Ricorda altresì che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nel corso dell'audizione in Commissione dedicata all'esplicazione delle linee programmatiche del Ministero all'indomani del suo insediamento, aveva dedicato largo spazio ai problemi della montagna. Per risolvere tali problemi occorre a suo avviso valorizzare le risorse endogene, integrare le zone montane con il resto del territorio ed incentivare l'occupazione. Per perseguire tali obiettivi si renderà forse necessario adeguare la strumentazione legislativa nazionale, riflettendo anche sulle risorse finanziarie disponibili. Tutti gli interventi devono comunque essere finalizzati a superare tutti i numerosi problemi che affliggono la popolazione residente nelle zone montane, dalla scuola ai trasporti fino ai collegamenti in rete.

Auspica, in conclusione, che le due risoluzioni possano trovare accogliimento.

Francesco ONNIS (gruppo alleanza nazionale) giudica favorevolmente l'approvazione delle due risoluzioni in discussione in vista dell'adozione di un regolamento europeo per la montagna. Osserva che sul piano

delle intenzioni l'Italia è all'avanguardia in Europa in merito all'attenzione per le zone montane. Già la Costituzione, all'articolo 44, ha introdotto un principio di favore per le zone montane. In attuazione del dettato costituzionale il Parlamento ha approvato la legge n. 97 del 1994, la quale però non è stata attuata. Osserva comunque che tale legge è di importanza fondamentale per i contenuti ed i principi in essa contenuti. Si sofferma, in particolare, sul principio della valorizzazione dell'ambiente montano in connessione ed in funzione del ruolo svolto dall'uomo e non nei termini tipici di certe affermazioni ambientaliste che guardano all'ambiente come una cosa da tutelare isolandola da chi nell'ambiente stesso deve abitare.

Adriana POLI BORTONE (gruppo alleanza nazionale) considera le due risoluzioni in discussione interessanti ma tardive rispetto agli impegni assunti dall'Italia a livello di unione europea, anche in forma più articolata rispetto a quanto previsto nelle risoluzioni stesse. Ritiene pertanto che l'attenzione dovrebbe essere spostata sull'attuazione della legge n. 97 del 1994, il cui disposto è stato completamente disatteso da tutte le istituzioni interessate alla sua attuazione. Giudica pertanto pleonastico il dispositivo delle due risoluzioni in quanto si chiede al Governo di assumere un impegno già assolto. Reputa invece interessante svolgere una discussione sui problemi della montagna e ritiene opportuno che il Governo riferisca in Commissione sullo stato di attuazione della legge n. 97 del 1994.

Giuseppe PETRELLI (gruppo alleanza nazionale) osserva che le due risoluzioni poggiano su una asserzione, relativa all'indefefferenziato utilizzo delle risorse disponibili per tutte le zone svantaggiate. Considera co-

munque la questione economica secondaria rispetto al generale problema di tutelare la popolazione residente nelle zone di montagna.

Francesco STROILI (gruppo lega nord) dichiara di condividere i contenuti delle due risoluzioni in discussione, che affrontano argomenti cruciali come quello dell'esodo dalla montagna. Si sofferma, in particolare, sullo spopolamento che sta colpendo la Carnia. La popolazione montana, pur radicata nelle zone di residenza, è costretta all'esodo dall'impossibilità di reperire le risorse indispensabili per una vita dignitosa. Le risoluzioni prendono atto del fatto che le famiglie residenti nelle zone montane svolgono per vivere molteplici attività, che devono essere tutte considerate. In merito alla legge n. 97 del 1994, rileva che essa contiene principi validi e condivisibili ma è priva di forza per poter essere applicata, sia per sue carenze strutturali (si sofferma in particolare sul problema della defiscalizzazione, cui la legge accenna soltanto), sia per l'esiguità delle risorse disponibili. Osserva, a tale proposito, che gli altri Paesi dell'Unione europea destinano all'agricoltura montana una percentuale dei complessivi interventi nel settore agricolo effettuati dai poteri centrali e locali sensibilmente più alta di quella destinata in Italia. Anche per questo motivo gran parte della politica nazionale e regionale per la montagna, salvo rare eccezioni, ha fallito. A tale fallimento hanno contribuito anche la mancanza di chiarezza circa la finalità perseguita dai vari interventi legislativi e lo spezzettamento delle competenze tra troppi enti. Occorrerebbe invece rivolgere maggiore attenzione ai problemi della popolazione residente in montagna, ponendo anche mano al riordino fondiario.

Nedo BARZANTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ricorda che anche in qualità di Vicepresidente dell'UNCCEM (incarico espletato alcuni anni fa) ha avuto modo di assistere o partecipare a poderosi studi, convegni ed analisi, condotti a tutti i livelli, in merito alle questioni poste dalle due risoluzioni. La questione da porre dovrebbe invece investire l'attuazione della legge n. 97 del 1994, la quale contiene disposizioni importanti ma finora inattuate. Pur ritenendo che si debba rivoluzionare l'approccio alla materia in modo di affrontare i problemi della montagna partendo da una strategia che ne privilegi le peculiarità e le caratteristi-

che non sempre economicamente favorevoli — strategia opposta a quella contenuta nel testo unificato di legge pluriennale all'attenzione della Commissione, che privilegia il momento economicistico e concorrenziale dell'economia agricola —, preannuncia comunque il suo voto favorevole sulle due risoluzioni. Nell'ambito della valutazione in merito alle diverse strategie da adottare, evidenzia l'esistenza del problema relativo al tipo di risposte che sono in atto: si riferisce, in particolare, a quella che potrebbe definire "*parcomania*", cioè all'imposizione di vincoli e divieti che tante volte vanno a scapito delle stesse zone del territorio cui si riferiscono.

Mario PEPE (gruppo PPI) sottolinea l'importanza dello strumento della risoluzione, in particolare per materie come quella in esame. Condivide perciò la filosofia e i contenuti delle due risoluzioni, che guardano alle zone montane come un ambiente che interagisce con la presenza dell'uomo. Raccomanda, in conclusione, che si ponga attenzione agli effetti dell'approvazione degli atti di indirizzo in esame nonché all'attuazione della legge n. 97 del 1994.

Emanuela CABRINI (gruppo Forza Italia) associandosi alle considerazioni svolte dal collega Pepe in merito all'importanza delle risoluzioni come strumento di indirizzo, anche come occasione per svolgere discussioni a vasto raggio, rileva che non si è prestata sufficiente attenzione al problema della presenza giovanile in montagna.

Flavio TATTARINI (gruppo progressisti-federativo) osserva che forse i presentatori della risoluzione di cui è cofirmatario non sono riusciti a chiarire l'obiettivo che si erano prefissati, teso a valorizzare la specificità della montagna in quanto meritevole di politiche *ad hoc*. Considera altresì importante che il Parlamento si pronunci a sostegno delle iniziative già assunte dal Governo e si faccia promotore di ulteriori indirizzi, in piena congiunzione di intenti.

Il Ministro Walter LUCHETTI ricorda di essere convinto assertore della necessità di individuare valide soluzioni ai problemi della montagna. Osserva, in particolare, che il Ministero di cui è attualmente titolare aveva accolto con favore, nel gennaio 1991, le ipotesi di riforma della PAC avanzate in seno alla Commissione delle comunità europee anche

perché vi si evidenziavano le questioni attinenti alla montagna, con particolare riguardo al problema dello spopolamento. La riforma della PAC varata nel maggio del 1992 ha invece disatteso le speranze di procedere finalmente ad una differenziazione dei tipi di agricoltura e dei tipi di azienda, confermando la disarticolazione della precedente PAC. Ricorda, altresì, che nel gennaio di quest'anno ha presentato in sede di Unione europea un documento che è già stato discusso anche nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri agricoli europei tenutosi il 17 e 18 luglio. In tale sede si è svolto un interessante dibattito e il documento è stato oggetto di commenti positivi. Esso affronta d'altra parte molteplici questioni, come quelle relative ai giovani ed alla concessione di uno *status* particolare per le famiglie che vivono in montagna.

Alberto Paolo LEMBO, presidente, replicando per la risoluzione di cui è firmatario, ricorda che la Commissione già ha approvato una risoluzione relativa all'attuazione della legge n. 97 del 1994. Le due risoluzioni oggi in discussione si proponevano invece altri obiettivi, già evidenziati dal collega Tattarini, nell'ottica di un'azione di stimolo e di supporto del Parlamento nei confronti dal governo.

Ritiene che, a conclusione della discussione, si possa procedere alla votazione di un testo unificato che tenga conto dei contenuti delle due risoluzioni e delle osservazioni emerse.

Pone pertanto in votazione il testo unificato delle due risoluzioni Lembo n. 7-00316 e Oliverio ed altri n. 7-00341, pubblicato in allegato; che assume il n. 7-00401 e che viene approvato. Le risoluzioni n. 7-00316 e n. 7-00341 si intendono pertanto ritirate.

La seduta termina alle 18,50.

IL TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00401

La XII Commissione, considerato che:

le zone di montagna occupano vasti territori in Europa e si assumono importanti funzioni di interesse generale, in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale;

le zone montane, nonostante la loro diversità, sono soggette a problemi economici sociali ed ambientali comuni derivanti dalle loro situazioni geomorfologiche e climatiche particolari;

le condizioni particolari delle zone di montagna rendono più difficile la soddisfazione dei bisogni di base dei loro abitanti;

le risorse umane e naturali costituiscono il fondamento della ricchezza delle regioni di montagna e la valorizzazione di questa ricchezza è stata l'obiettivo delle politiche di sviluppo adottate in sede nazionale e comunitaria. Tuttavia l'esperienza mostra i limiti delle strumentazioni che hanno affidato gli incentivi e i sostegni ad un indifferenziato accostamento delle specificità delle zone di montagna alle zone marginali o svantaggiate. Occorre, allora, una inversione di tendenza per valorizzare specificità ed omogeneità dei problemi delle zone montane. Inversione conseguibile solo attraverso una visione globale ed integrata dello sviluppo;

queste regioni non possono assumere le loro funzioni di interesse generale senza che siano salvaguardati i loro paesaggi e le loro risorse naturali e senza che vi sia mantenuta una presenza umana e vi sia promosso lo sviluppo ed un'adeguata protezione e gestione dell'ambiente, come obiettivo che assume una valenza generale e decisiva per lo sviluppo di tutto il territorio, non solo di quello montano;

è opportuno garantire alla popolazione di montagna il diritto di vivere e lavorare in montagna, la preservazione del loro ambiente di vita nonché un quadro di condizioni equivalente a quello delle altre zone rurali e urbane più favorite;

il mantenimento in montagna delle popolazioni è direttamente collegato alla perennità delle attività economiche di cui l'agricoltura, la silvicoltura, l'artigianato e il turismo costituiscono le basi tradizionali ed allo sviluppo permanente delle relazioni umane, sociali, culturali ed economiche con il resto del territorio;

è un'insieme delle risoluzioni e raccomandazioni relative alla montagna, al mondo rurale, all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente adottate dalla Conferenza europea dei Ministri competenti, dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa, dall'Assemblea parlamentare e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

in particolare, il Comitato economico e sociale delle Comunità Europee ha adottato il 28 aprile 1988 un articolato parere d'iniziativa su *"Una politica per le aree montane"*, che costituisce importante ed emblematico documento sulla situazione in atto nei vari Paesi e sulle possibili dire-

zioni di sviluppo verso le quali far convergere gli sforzi comuni;

la sezione *"Sviluppo regionale"* del medesimo Comitato ha in proposito ampiamente motivato, in una esemplare relazione informativa, la necessità di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna volta a:

la sezione *"sviluppo regionale"* del CESCE ha ampiamente motivato la necessità di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna al fine di:

salvare il patrimonio naturale, umano e culturale della montagna; fermare lo spopolamento delle aree montane;

perseguire una strategia dello sviluppo che aggredisca le cause strutturali e non solo gli effetti dello squilibrio;

rendere competitive le condizioni di vita nelle aree montane;

sviluppare l'occupazione;

mantenere, potenziare e migliorare la rete dei servizi pubblici e privati e garantire agli abitanti l'accesso ai servizi di base come l'istruzione, la cura della salute, i trasporti pubblici locali, la posta e le telecomunicazioni insieme alla sicurezza;

definire strumenti di interventi volti a promuovere l'integrazione dello sviluppo e dei servizi;

adottare misure per garantire ai comuni di montagna le infrastrutture di base necessarie a determinare un più agevole collegamento con il resto del territorio ed una qualità della vita e dei servizi adeguata alle altre zone rurali ed urbane (viabilità, telecomunicazioni, etc.);

il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale individua inoltre alcuni *"criteri guida"* necessari per raggiungere con il massimo di efficacia gli obiettivi posti:

approccio globale ed integrato allo sviluppo, intervenendo sui vari aspetti dello sviluppo: economico, sociale, culturale, ecologico, tecnologico, istituzionale;

azione delle strutture di produzione e creazione di nuove imprenditoriali, aggregando forze imprenditoriali locali insieme a managerialità esterne;

valorizzazione di tutte le risorse endogene, sia naturali che umane; tecnologie appropriate ma non povere, messe a punto anche attraverso la localizzazione di attività di ricerca nelle aree di montagna;

sinergie e non solo equilibrio tra sviluppo e salvaguardia dell'ambiente, intendendo l'ambiente non come vincolo ma come risorsa da utilizzare nel processo di sviluppo;

programmi e progetti integrati di iniziativa e di spesa, superando gli interventi settoriali e l'incentivazione su domanda;

auto-organizzazione dello sviluppo, intesa come modalità di partecipazione delle collettività delle aree montane alle scelte ed ai processi di sviluppo;

il Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa ha adottato all'unanimità, nel corso della III Conferenza europea delle regioni di montagna svoltasi a Chamonix dal 15 al 17 settembre 1994, la cosiddetta *"Dichiarazione di Chamonix-Monte Bianco"*, che approva il progetto di *"Carta europea delle regioni di montagna"*;

detta *"Carta"* propone quale obiettivo prioritario del Consiglio d'Europa di rinforzare al meglio la coesione economica e sociale degli Stati membri, nella considerazione che le regioni di montagna occupano vasti territori in Europa e assumono importanti funzioni di interesse generale, in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale;

la II Commissione del Comitato delle regioni dell'Unione Europea ha approvato il 31 marzo 1995 un parere in merito alla suddetta *"Carta europea delle regioni di montagna"* con il quale si invita l'Unione europea ad aderirvi, poste l'importanza geografica e demografica di tali regioni, le funzioni di interesse generale che sono chiamate a svolgere, il grande patrimonio rappresentato dalle montagne europee che va tutelato e preservato e la specificità delle loro situazioni in relazione alle altre regioni, con una comunanza di problematiche economiche e sociali in ragione delle peculiarità geomorfologiche e climatiche;

la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, si è già mossa sul versante della promozione di una nuova specifica politica di sviluppo per la montagna italiana, globale ed integrata, in linea con gli orientamenti comunitari sopra richiamati;

il Fondo nazionale contemplato dalla medesima legge all'articolo 2 è previsto che venga alimentato anche da trasferimenti comunitari;

l'Unione Europea deve farsi carico dell'esigenza di pervenire alla omogeneizzazione, estensione e sviluppo delle politiche delle aree montane, con la definizione e la messa

in atto di una specifica politica comunitaria;

Il Governo italiano deve utilmente intervenire in sede comunitaria con la proposta di un apposito regolamento per la montagna, ispirato ai medesimi principi, che contempli specifiche misure di carattere differenziato rispetto alla normale disciplina generale, ad esempio in materia di quote di produzione del latte, che dovrebbero vedere esclusa la

montagna dai vincoli oggi in essere, in modo da favorire la predisposizione di azioni di sostegno mirato a favore dell'economia e dei servizi alle popolazioni, anche di natura derogativa e speciale.

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché l'Italia richieda alla Commissione europea l'approntamento di un

Regolamento per la montagna d'Europa, volto a dare concreto avvio ad una mirata ed organica politica comune, che contempli altresì per le zone montane il superamento dell'attuale regime restrittivo delle "quote" di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a Fondi nazionali per la montagna — come già fatto dal legislatore italiano — per lo specifico sviluppo di tali territori. ■

LA MONTAGNA ALL'ATTENZIONE DEL SENATO: LE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

La Commissione Agricoltura del Senato ha iniziato a discutere il 19 luglio 1995 la proposta di relazione all'Assemblea sui problemi dello sviluppo della montagna. Nella proposta si prevede la richiesta dell'Italia alla Commissione CEE di approntare un regolamento per la montagna d'Europa, volto a dare concreto avvio ad una mirata ed organica politica comune, che contempli per le zone montane il superamento dell'attuale regime restrittivo delle "quote" di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a fondi nazionali per la montagna.

Il Presidente Ferrari, dopo avere illustrato tale schema, ha aggiunto che proporrà di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di una indagine conoscitiva sull'attuazione della legge sulla montagna n. 97/94.

Sulla relazione ha espresso un giudizio favorevole il Sottosegretario alle Risorse agricole, Mario Prestamburgo, il quale ha sottolineato la necessità di cofinanziamenti Stato-Comunità europea sugli obiettivi delle aree svantaggiate, e ha anche ricordato la conseguenza negativa, in termini finanziari, degli errori compiuti dai burocrati nella predisposizione delle pratiche oggetto di possibile sostegno comunitario.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale dei lavori della Commissione Agricoltura, la proposta di relazione

all'Assemblea e la lettera del Vicepresidente del Senato, Sen. Pinto, che suggerisce al Sen. Ferrari l'utilità di svolgere una indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 97/94 per la montagna.

I LAVORI DELLA COMMISSIONE IL 19 LUGLIO MATERIA DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sui problemi dello sviluppo della montagna

Il presidente FERRARI illustra uno schema di relazione all'Assemblea sui problemi dello sviluppo della montagna, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Evidenziato che il disegno di legge recentemente approvato dal Senato per l'interpretazione di una norma della legge sulla montagna non è stato ancora approvato dalla Camera dei deputati, il Presidente aggiunge che proporrà anche — in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi — di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di un'inda-

gine conoscitiva sull'attuazione della legge sulla montagna; indagine sulla cui necessità ha ricevuto una apposita circostanziata lettera del Vice Presidente del Senato senatore Pinto. (Il testo della lettera è riportato in calce - n.d.r.).

Il Sottosegretario PRESTAMBURGO, sottolineato come nell'economia di montagna il fattore limitante sia la scarsa presenza dell'uomo, pone in rilievo la necessità di cofinanziamenti Stato-Comunità europea sugli obiettivi delle aree svantaggiate e ricorda la conseguenza negativa, in termini finanziari, degli errori compiuti, nella predisposizione delle pratiche oggetto di possibile sostegno comunitario, da parte dei burocrati. Esprime infine il giudizio favorevole del Governo sulla relazione proposta dal presidente Ferrari che coglie nella sua essenza il problema dell'integrazione e dello sviluppo dell'economia di montagna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

ADDETTI FORESTALI

È disponibile presso gli uffici dell'UNCENM copia a stampa del nuovo C.C.N.L. degli addetti forestali 1994/97. Le Comunità montane interessate possono farne richiesta in sede.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA SUI PROBLEMI DELLO SVILUPPO DELLA MONTAGNA DELL'EUROPA

(Art. 50, comma 1, del regolamento)

del senatore Francesco FERRARI

Le condizioni oggettive dei territori di montagna in Europa — ed in particolare in Italia — sono ormai tali da richiedere un organico intervento a favore di una globale politica di sviluppo e di valorizzazione da parte degli Stati membri della Comunità europea, sia in ordine agli aspetti più propriamente economici per i diversi settori produttivi, che per quanto attiene all'esigenza di una adeguata salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, materiali ed umane.

Il complesso problema della Montagna è già stato oggetto di specifici ed importanti studi negli ultimi anni. In particolare, il Comitato economico e sociale delle Comunità Europee ha adottato il 28 aprile 1988 un articolato parere d'iniziativa su *"Una politica per le aree montane"*, che costituisce importante ed emblematico documento sulla situazione in atto nei vari paesi e sulle possibili direzioni di sviluppo verso le quali far convergere gli sforzi comuni.

La Sezione *"sviluppo regionale"* del medesimo Comitato ha in proposito ampiamente motivato, in una esemplare relazione informativa, la necessità di rivolgere specifica attenzione alle aree montane d'Europa con lo scopo di formulare proposte di merito per una unificante politica comunitaria della montagna volta a: salvare il patrimonio naturale, umano e culturale della montagna; fermare lo spopolamento delle aree montane;

proseguire una strategia dello sviluppo che aggredisca la cause strutturali e non solo gli effetti dello squilibrio;

rendere competitive le condizioni di vita nelle aree montane; sviluppare l'occupazione.

Il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale individua inoltre alcuni *"criteri guida"* necessari per raggiungere con il massimo di efficacia gli obiettivi posti:

approccio globale ed integrato allo sviluppo, intervenendo sui vari aspetti dello sviluppo: economico, sociale, culturale, ecologico, tecnologico, istituzionale;

azione delle strutture di produzione e creazione di nuove imprenditorialità, aggregando forze imprenditoriali locali insieme a managerialità esterne;

valorizzazione di tutte le risorse endogene, sia naturali che umane; tecnologie appropriate ma non povere, messe a punto anche attraverso la localizzazione di attività di ricerca nelle aree di montagna;

sinergie e non solo equilibrio tra sviluppo e salvaguardia dell'ambiente, intendendo l'ambiente non come vincolo ma come risorsa da utilizzare nel processo di sviluppo;

programmi e progetti integrati di iniziativa e di spesa, superando gli interventi settoriali e l'incentivazione su domanda;

auto-organizzazione dello sviluppo, intesa come modalità di partecipazione delle collettività delle aree montane alle scelte ed ai processi di sviluppo;

solidarietà concreta della collettività, quale strumento per sostenere concretamente i processi di auto-sviluppo.

In definitiva, la Comunità deve farsi carico dell'esigenza di pervenire alla omogeneizzazione, estensione e sviluppo delle politiche delle aree montane, con la definizione e la messa in atto di una specifica politica comunitaria.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, si è già messa sul versante della promozione di una nuova specifica politica di sviluppo per la montagna italiana, globale ed integrata, in linea con gli orientamenti comunitari sopra richiamati.

Inoltre il Fondo nazionale contemplato dalla medesima legge all'articolo 2 è previsto che venga alimentato anche da trasferimenti comu-

nitari.

Tale normativa — in ragione delle specificità delle problematiche presenti in montagna e quindi della necessità di un approccio parzialmente differenziato nella risoluzione delle medesime — contempla molte misure di intervento di carattere derogatorio rispetto al normale regime disciplinante singoli aspetti e materie (vedi ad esempio articolo 10 - autoproduzione e benefici in campo energetico; articolo 12 - servizi, usi civici; articolo 16 - agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali; articolo 17 - incentivi alle pluriattività; articolo 18 - assunzioni a tempo parziale; articolo 19 - incentivi per l'insediamento in zone montane; articolo 21 - scuole dell'obbligo; eccetera).

Il Governo italiano potrebbe utilmente intervenire, in sede comunitaria con la proposta di un apposito Regolamento per la montagna, ispirato ai medesimi principi, che contempli specifiche misure di carattere differenziato rispetto alla normale disciplina generale, ad esempio in materia di quote di produzione del latte, che potrebbe vedere esclusa la montagna dai vincoli oggi in essere, in modo da favorire la predisposizione di azioni di sostegno mirato a favore dell'economia e dei servizi alle popolazioni, anche di natura derogativa e speciale.

Si ritiene, pertanto, di dover proporre che l'Italia richieda alla Commissione l'approntamento di un Regolamento per la montagna d'Europa, volto a dare concreto avvio ad una mirata ed organica politica comune, che contempli altresì per le zone montane il superamento dell'attuale regime restrittivo delle *"quote"* di produzione e che preveda lo stanziamento di finanziamenti da destinare, ove costituiti, a Fondi nazionali per la montagna — come già fatto dal legislatore italiano — per lo specifico sviluppo di tali territori.

MONTAGNA

OGGI

Abbonarsi a "MONTAGNA OGGI" significa mantenersi aggiornati su tutti gli avvenimenti politici, amministrativi e tecnici che riguardano la montagna italiana.

Per abbonamenti: **Editrice STIGRA**

Corso San Maurizio, 14 - 10124 Torino

Tel. (011) 88.56.22 - Conto Corrente Postale 23843105 - Fax (011) 8994927

Il costo dell'abbonamento annuale (11 numeri) è di Lire 40.000

Onorevole Presidente,
la grave crisi politica, economica e sociale che da tempo ha colpito il nostro Paese ed in particolare le sue aree più deboli del Mezzogiorno, sta toccando, in questi ultimi tempi, le più alte e tragiche punte di disoccupazione. Intere generazioni rischiano di "transitare" senza conoscere il lavoro, che pure è un diritto garantito dalla Costituzione. Una speranza, non certo risolutiva o miracolistica, ma pur sempre concreta e fondata, si delineò con l'approvazione della Legge 31 gennaio 94 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

L'anzidetta normativa, che tante attese suscitò per il rilancio della montagna, riconoscendo finalmente ad esso "carattere di eminente interesse nazionale", accolse antiche aspirazioni di comunità spesso trascurate e penalizzate e dischiuse prospettive nuove di riequilibrio economico, di sviluppo sociale, di incremento dell'occupazione. Né le amministrazioni ed i cittadini interessati omisero, nell'occasione, di positivamente considerare gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, a concrete ipotesi di sviluppo sostenibile, alla valorizzazione complessiva delle autonomie locali, ad un corretto sostegno promozionale per la istituzione, diffusione ed efficienza di servizi sociali.

Non ancora forse sufficiente è il tempo intercorso dalla formulazione della legge in parola ed ancora episodici e frammentari i dati disponibili per poter tentare una prima verifica dei risultati conseguiti, delle iniziative assunte, dei programmi enunciati, dell'attività in proposito svolta dallo Stato, dalle Regioni, dalle Comunità montane e dagli altri Enti locali. Ma il tempo trascorso consente comunque di accertare se anche questa legge, una volta percorse le tappe del suo esame, della sua approvazione, promulgazione e pubblicazione, sia stata eventualmente ... archiviata o, almeno assegnata a futura memoria.

Ho rivolto, nei mesi scorsi, al Presidente del Consiglio dei Ministri l'interrogazione che allego in copia insieme alla risposta di recente fornita dal Ministro del Bilancio. Una risposta evasiva e deludente che mi ha, perciò, caricato di nuovo impegno e di nuovo interesse per questa legge alla quale avevo creduto e per la cui formulazione ed approvazione avevo dato il mio modesto, ma convinto contributo.

Poiché è evidente, innegabile e sacrosanta l'insoddisfazione che scaturisce dalle considerazioni del Ministro, ma irrinunciabile è l'attesa a che l'importante legge sulla montagna non partorisca il rituale ... topolino, ma abbia una ben possibile, graduale, concreta attuazione, mi onoro proporre a Lei ed alla Commissione che presiede, di deliberare lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 97/94 e le prospettive circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di Enti diversi.

La proposta iniziativa tende, come è ben evidente, a consentire al Parlamento di seguire e conoscere in concreto il primo percorso della normativa nell'avvio della sua realizzazione. Mira anche ad assicurare il doveroso esercizio, da parte del Parlamento medesimo, a promuovere il controllo politico sulla propria produzione legislativa e sull'impatto istituzionale, politico e sociale delle proprie deliberazioni a carattere normativo. E ciò senza interferenza nei compiti e nelle funzioni proprie degli organi esecutivi e di Governo.

L'esperienza, d'altra parte, triste-

mente insegna che non raramente, specie una legge non facile dello stato che definisce comportamenti dei propri organi ed impone obblighi e doveri ad enti diversi, incontra sulla sua attuazione freni consistenti ed ostacoli ricorrenti in una resistenza conservatrice, insensibile ed ottusa che ove non puntualmente ed efficacemente contrastata può anche portare a progressive, continuate disapplicazioni spesso generatrici di gravi fenomeni di reale abrogazione "tacita" ma inesorabile di leggi e disposizioni.

Nasce, Onorevole Presidente, da queste considerazioni l'annunciata richiesta, perché la Commissione Agricoltura del Senato, in continuità ed in armonia con la mai smentita serietà e costruttività del suo impegno, voglia svolgere un'indagine conoscitiva al più ampio raggio sull'attuazione della legge 97/94 per verificare e censire ed eventualmente concorrere a rimuovere inadempienze, indolenze, ritardi che possono vanificare le ragioni e le speranze che spinsero il Parlamento a volere la normativa sulla Montagna.

La ringrazio dell'attenzione e La ossequio.

Roma, 16 giugno 1995

Michele Pinto ■

INTERROGAZIONE AL SENATO SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 97/94

Pubblichiamo il testo dell'interrogazione rivolta dal Sen. Carpenedo al Ministro dei Trasporti per sollecitare l'attuazione dell'art. 23 della legge sulla montagna in materia di trasporti nei territori montani.

Rammentiamo che sulla materia sono già stati avviati su sollecitazione UNCEM, incontri tecnici con il Ministero.

CARPENEDO - Al Ministro dei trasporti e della navigazione - Premesso:

che il nuovo codice della strada all'articolo 83, comma 1, recita: "Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti ad uso proprio la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto ad enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali";

che le direttive di cui trattasi sono state emanate con il decreto ministeriale 4 luglio 1994 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994) corredato dalle circolari applicative n. 4 e n. 5 del 12 gennaio 1995;

che il decreto ministeriale e la circolare n. 4 introducono pesanti limitazioni all'autonomia comunale in materia di organizzazione e gestione dei trasporti, in evidente contrasto con i poteri assegnati ai comuni montani dall'articolo 23 della legge n. 97 del 1994,

si chiede di conoscere come il Ministro in indirizzo intenda procedere per evitare le non rare valutazioni discrezionali *contra legem* delle strutture periferiche del Ministero e comunque per pervenire, in tempi rapidi, ad una revisione delle direttive del citato articolo 83 nel segno di una recuperata sensibilità per la lettera e lo spirito della legge n. 97 del 1994.

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO DELL'UNCHEM

Il documento dei Presidenti Arco Alpino

Le novità recate dal grande processo di riforma dell'ordinamento amministrativo stanno producendo profonde modificazioni sia a livello di principi rappresentativi che a livello di modelli organizzativi dell'attività pubblica.

Il modo di fare e le regole della politica stanno mutando in una direzione che, favorendo la partecipazione degli interessi soggettivi e collettivi, apre le aggregazioni attorno ai programmi piuttosto che ai partiti.

Gli stessi Enti locali e in particolare i Comuni e le Comunità Montane, con l'applicazione delle grandi leggi di riforma e le attuazioni dei legislatori regionali, acquistano sempre di più la dimensione degli interessi locali socio-economici e territoriali di cui sono portatori, proiettandosi verso un ruolo di produzione di beni e servizi a favore delle proprie collettività.

I progetti di riforma costituzionale che invertono il rapporto funzionale tra lo Stato e le Regioni spingono verso la formazione di un neo-regionalismo, di un sistema federalistico, per ora più amministrativo che politico, ma egualmente ispirato alla realizzazione e valorizzazione dell'Autonomia locale.

In tale scenario, i radicali cambiamenti indotti negli apparati pubblici dall'assunzione di nuove regole elettorali, amministrative e finanziarie, non possono rimanere senza conseguenze sulle Associazioni rappresentative degli Enti locali e in particolare dell'UNCHEM.

Riteniamo pertanto importante ed indispensabile che l'Uncem ridetermini il proprio assetto per rendersi referente e interprete dei nuovi indirizzi e delle attese che governano e influiranno sulla vita e sulla evoluzione dei propri Enti associati.

Il nuovo assetto organico e funzionale deve organizzarsi necessariamente secondo un testo statutario capace di riscontrare le logiche poli-

Conformemente a quanto fatto in passato, pubblichiamo il documento di proposte per la definizione di un nuovo Statuto nazionale UNCHEM elaborato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni UNCHEM dell'Arco Alpino.

Detto documento è suscettibile di ulteriori affinamenti.

tiche e ordinamentali che stanno avanzando e di cui si è fatto cenno.

Il Titolo VII dell'attuale Statuto nazionale UNCHEM reca le disposizioni per le modifiche statutarie, attribuite alla competenza del Congresso nazionale. Di questi meccanismi occorre tener conto per la definizione del possibile percorso di riforma statutaria con cui si concluderà la presente proposta.

L'autonomia statutaria degli Enti e l'affermazione dell'autonomia regionale devono comunque costituire il fulcro dal quale si dirama il nuovo tessuto connettivo, fondamento strutturale e funzionale dell'UNCHEM nazionale, riguardante:

- a) Finalità
- b) Elementi costitutivi
- c) Organi e funzionamento
- d) Compiti
- e) Finanziamento

Finalità

L'affermazione dell'autonomia regionale e locale dovrebbe rispecchiare i principi che reggono l'avanzata riforma federalista dello Stato.

Questo significa in particolare un'attribuzione di poteri e funzioni agli Enti Locali, articolati secondo il principio di sussidiarietà.

In questa direzione si dirigono tutte le recenti leggi in materia di ordinamento amministrativo e funzionale, la stessa legge n. 97/94 e le proposte di revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo, già affidate al Comitato Speroni.

L'attuazione dei principi autonomistici recati dalle leggi e dall'ordinamento transita dunque attraverso

una chiara divisione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni. La piena competenza legislativa in tutte le materie, tranne quelle di dimensione nazionale e internazionale, attribuita a queste ultime, insieme al riconoscimento dell'autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria, realizza uno degli obiettivi principali dell'attuale sistema politico italiano.

In tale contesto risulta evidente che la rappresentatività dell'UNCHEM, pur raccogliendo necessariamente i tre macro livelli del generale ordinamento amministrativo (statale, regionale e locale), sposta la propria ragione d'essere verso gli ultimi due.

Gli elementi che reggono l'impalcatura dell'Associazione e ne giustificano la costituzione, possono dunque essere individuati nei seguenti profili:

- a) affermazione della autonomia regionale e locale;
- b) attuazione dei principi autonomistici recati dalle leggi e dall'ordinamento;
- c) tutela e valorizzazione della montagna nel generale contesto dello sviluppo socio-economico e territoriale di livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.

Elementi costitutivi - Organi e funzionamento

Lo Statuto nazionale deve stabilire i propri elementi organizzativi e gli indirizzi che guidano omogeneamente l'elezione e la composizione degli organi di livello regionale.

In sintonia con i principi autonomi-

stici l'UNCCEM, si costituisce secondo una base associativa regionale.

Diventa conseguenziale che la ragione sociale rispecchi un dato costitutivo originario fondato sulle realtà regionali, per cui lo statuto nazionale, si ispira, essenzialmente al riconoscimento dell'autonomia statutaria delle medesime.

In questo modo è possibile riscontrare, da un lato le peculiarità di ciascuna Regione e dall'altro organizzarne la presenza associativa a livello nazionale.

In concreto lo statuto nazionale si limiterà a prevedere gli indirizzi omogenei riguardanti il numero e la composizione degli Organi regionali, lasciando gli stessi liberi di determinare i propri criteri elettivi.

La struttura associativa dell'UNCCEM è quindi caratterizzata da due livelli: uno nazionale ed uno regionale che confluisce nel primo, risultando prevalente.

Lo schema costitutivo, articolandosi sui due livelli sopracitati può esprimersi come segue:

a) *regionale*: tre organi (Consiglio, Giunta e Presidente). Il Consiglio è formato da rappresentanti designati secondo le disposizioni dei rispettivi statuti di autonomia delle delegazioni regionali, garantendo la presenza delle minoranze ed in numero proporzionale alle dimensioni territoriali e demografiche della propria zona montana.

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio sulla base di liste di programma concorrenti e per un numero complessivamente predeterminato.

Della Giunta possono far parte anche componenti esterni al Consiglio, se previsti dallo Statuto regionale in possesso di particolari requisiti, e in numero non superiore a 1/4.

Sul piano regionale, la tripartizione degli organi (Consiglio, Giunta e Presidente) lascia comunque piena autonomia nella individuazione della composizione consigliare, tranne due condizioni: 1) la presenza delle minoranze; 2) una rappresentanza proporzionale alle dimensioni territoriali e demografiche della propria zona montana.

Questo significa libertà di scelta sia negli organismi che dovrebbero concorrere alla composizione del Consiglio, purché rappresentativi degli interessi montani, sia nel numero e nella qualità dei componenti attribuiti a ciascun organismo e quindi complessivamente fissati.

La presenza dei cosiddetti *eletti della montagna*, intendendosi come tali le persone dotate di cariche elet-

"PROROGATIO" DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Pubblichiamo integralmente il parere espresso con telegramma del 17 luglio scorso dal Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'Amministrazione Civile - su richiesta della Comunità montana del Velino (Rieti), che ribadisce l'applicazione anche alle Comunità montane dell'istituto della "prorogatio" a favore dell'intero organo collegiale e non soltanto di una parte dello stesso:

"POSTO CHE, AI SENSI ART. 6 STATUTO CODESTA COMUNITÀ MONTANA, RAPPRESENTANZA COMUNI IN SENO AT CONSIGLIO COMUNITARIO EST COSTITUITA DA SINDACI (RAPPRESENTANTI DI DIRITTO) ET DA CONSIGLIERI (RAPPRESENTANTI ELETTIVI), RITIENESI INAMMISSIBILE CONVOCAZIONE DEI SOLI SINDACI IN SENO AT ASSEMBLEA COMUNITARIA, NELLE MORE DELLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI ELETTIVI.

QUALORA IN TALE ARCO TEMPORALE SI RENDA NECESSARIA ADOZIONE DI ATTI URGENTI, ET ORGANO ASSEMBLEARE SIA POSTO NELL'IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO, RITENGONSÌ SUSTISTENTI PRESUPPOSTI PER NOMINA COMMISSARIO PREFETTIZIO SENSI ART. 19 T.U. 383/1934".

F.to Direttore Centrale Autonomie: Romagnoli

tive, se da un lato rafforza la rappresentatività di tipo istituzionale, non garantisce comunque il collegamento con la dimensione degli interessi socio-economici e territoriali.

Quest'ultimo importante aspetto potrebbe essere garantito dalla partecipazione dei responsabili delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni Sindacali, degli Istituti di credito, ecc.

b) *nazionale*: tre organi elettivi (Consiglio, Giunta e Presidente) e un organo ausiliario (Conferenza dei Presidenti delle delegazioni regionali UNCCEM).

Il Consiglio, formato per 2/3 dai rappresentanti di tutte le delegazioni regionali e delle Province autonome designati dai rispettivi Consigli in rapporto alle dimensioni territoriali e demografiche della rispettiva zona montana e per 1/3 dai rappresentanti dei soggetti associati eletti con il sistema maggioritario su presentazione di liste nazionali, è costituito da un numero di 90 Consiglieri.

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio sulla base di liste programmatiche concorrenti, in numero complessivamente non superiore a 7. Della Giunta possono far parte anche componenti esterni al Consiglio, in possesso di particolari requisiti e in numero non superiore a 1/4, previo gradimento della Conferenza dei Presidenti delle delegazioni regionali UNCCEM.

Per il livello nazionale, stabilito il contenuto *misto* del Consiglio (2/3 dei consiglieri espressione delle delegazioni regionali e 1/3 provenienti

da liste nazionali), può valere la stessa logica in ordine alla qualità rappresentativa di base. Va considerato il fatto che l'UNCCEM nazionale dovrebbe fornire il supporto alle istanze regionali, dialogando con i massimi organi istituzionali, economici e sociali del Paese.

Gli Statuti regionali e quello nazionale, possono prevedere l'adesione di soci pubblici e privati esterni agli enti locali, purché rappresentativi e/o comunque legati agli interessi delle realtà montane.

Compiti

Il quadro ordinamentale e funzionale tracciato dalla L. n. 142/90 e dalla recente L. n. 97/94 indica chiaramente quale deve essere l'impegno operativo dell'UNCCEM nazionale proteso alla definizione di una politica per la montagna attraverso il collegamento diretto e continuo con le forze politiche ed istituzionali a tutti i livelli ed il supporto delle realtà regionali con una forte azione di indirizzo e coordinamento. In ambito nazionale devono poi trovare particolare attenzione i programmi riferiti all'Arco Alpino e all'Appennino, quali zone da qualificare in campo europeo attraverso una forte politica di indirizzo nazionale concertata con le regioni interessate.

L'autonomia costitutiva e operativa delle rappresentanze regionali è direttamente collegata al ruolo fondamentale attribuito al legislatore regionale nell'attuazione dei principi riformatori dell'ordinamento amministrativo e del principio di *sussidiarietà*.

La realizzazione di un dialogo diretto tra gli Enti locali e Regione costituisce il presupposto per stabilire l'ambito funzionale delle delegazioni regionali, rivolto ad una partecipazione effettiva nella costruttiva attuazione di una politica regionale per la montagna, favorendo il dialogo con i Comuni, le Associazioni e le forze socio-economiche.

Sia il livello regionale che quello nazionale devono poi essere in grado di fornire sul piano delle prestazioni di servizio, adeguato supporto agli Enti e ai soggetti associati, nonché di favorire ogni intesa relativa ad interventi di valorizzazione delle risorse montane.

Finanziamento

Le Delegazioni regionali godono di autonomia finanziaria e statutaria nell'ambito e nel rispetto degli indirizzi appena accennati.

L'autonomia finanziaria si realizza attraverso le seguenti fonti:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi e/o trasferimenti dell'Amministrazione regionale;
- c) entrate patrimoniali derivanti da lasciti e/o donazioni;
- d) altre.

L'UNCEN nazionale gode dei seguenti finanziamenti:

- a) trasferimento di una quota da parte di ciascuna delegazione regionale in proporzione alla dimensione partecipativa;
- b) contributi e/o trasferimenti dell'Amministrazione Statale;
- c) entrate patrimoniali derivanti da lasciti e/o donazioni;
- d) altre.

Procedure per la riforma dello Statuto Nazionale

Presupposto indispensabile per la revisione dello Statuto nazionale nel senso sopra illustrato è comunque l'individuazione dei meccanismi previsti dalla vigente normativa statutaria.

Come si è accennato nell'introduzione, della materia si occupa il Tit VII ed in particolare l'art. 32, secondo il quale si possono seguire due vie:

- a) una, diretta, per cui il Congresso nazionale delibera le modifiche statutarie e la loro approvazione, previo esame di apposita Commissione, con la presenza di delegati rappresentanti almeno un quarto dei soci dell'Unione e con la maggioranza di almeno due terzi dei voti.

- b) l'altra, indiretta, per cui il Congresso, potrà delegare con le stesse modalità deliberative, il Consiglio nazionale a specifiche modifiche dello Statuto (ciò fa ritenere che la delega congressuale deve già indicare esplicitamente le fattispecie da riformare), con deliberazioni consiliari adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Il particolare momento di transizione politica ed ordinamentale e la portata stessa della proposta riforma statutaria consigliano senz'altro il ricorso al meccanismo congressuale diretto.

L'attivazione del medesimo, stan- te il rinnovamento in corso degli organismi rappresentativi locali, propone la valutazione dei seguenti aspetti:

- il numero e la composizione dei soci dell'Unione (v. art. 5 St);
- la costituzione e il funzionamento del Congresso nazionale (v. art. 8 e 9 St);
- la costituzione e il funzionamento delle Delegazioni regionali UNCEM (v. artt. 20 e segg. St.).

La costituzione delle nuove assemblee regionali (v. art. 22) diventa così il momento imprescindibile per iniziare il percorso di rinnovamento già illustrato nei contenuti.

Le tappe, venute a mancare quasi ovunque il supporto dei partiti, potrebbero essere queste:

- i Presidenti delle delegazioni regionali UNCEM attualmente in carica promuovono l'adesione dei soci di cui all'art. 5 St., ai sensi dell'art. 21, comma 1, 1. a), St., tenendo presente che in materia vi è una continuità con il precedente assetto costitutivo, garantita dal principio di

cooptazione a favore dei rappresentanti legali dei soggetti associati. Ciò significa che in sede assembleare, una volta rinnovate le Amministrazioni (Comuni, Comunità montane, BIM, Province con territori montani, Consorzi di bonifica montana, Aziende speciali, Consorzi Forestali, CC.II. AA. con territori montani, altri Enti di cui all'art. 5 St) o in continuità delle precedenti, potranno essere convenuti i rappresentanti legali delle medesime o loro delegati ai sensi dell'art. 22 St.;

- nelle Assemblee, così riunite, insieme alla costituzione dei nuovi organi delle delegazioni regionali, potranno essere presentati ed approvati gli indirizzi per la riforma dello Statuto;
- gli indirizzi, in precedenza licenziati da un'apposita Commissione ai sensi dell'art. 32 St., formerebbero poi oggetto di discussione ed approvazione in sede di Congresso nazionale ai sensi dell'art. 8 St.;
- la convocazione del Congresso avviene su iniziativa del Presidente dell'Unione su deliberazione del Consiglio Nazionale che, in quel provvedimento dovrebbe anche stabilire: il numero massimo di deleghe conferibili al singolo delegato; le date di 1^a e 2^a convocazione, considerando che in questo caso il Congresso sarebbe validamente riunito qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti e che per le modifiche statutarie è sufficiente, nel caso della via congressuale diretta, la presenza di almeno un quarto dei soci dell'Unione per la legalità della seduta.

CORSO DI FOTOINTERPRETAZIONE SUGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO MONTANO

Il Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica di Arabba (Belluno) organizza, con la collaborazione del Centro Regionale per la Protezione Civile di Longarone, un corso di fotointerpretazione sugli aspetti fisici del territorio montano, che si terrà a Longarone nel periodo dal 23 al 27 ottobre 1995.

Il corso è rivolto a tecnici, laureati o diplomati, appartenenti all'Amministrazione Regionale, agli Enti Locali e alla libera professione che, occupandosi di problemi di pianificazione, progettazione e prevenzione, necessitano di una specifica conoscenza degli aspetti fisico-ambientali del territorio montano anche in relazione ai processi evolutivi degli stessi.

Maggiori informazioni presso il Centro stesso (tel. 0436/79.227 - Fax 79.319).

Angelo Andreis

APPROVATO IL PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA LESSINIA

LA LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102, dettando nuove norme per lo sviluppo della montagna, ha introdotto anche la pianificazione degli interventi nelle aree montane attraverso le rispettive Comunità.

La successiva legge 8 giugno 1990, n. 142, ha ribadito il ruolo programmatico delle citate Comunità montane allo scopo di promuovere lo sviluppo delle zone montane attraverso l'individuazione degli interventi e degli strumenti idonei.

Il ruolo programmatico è stato infine meglio precisato dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, che, all'art. 7, così recita: *"I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale"*.

La Regione del Veneto ha emanato, a sua volta, delle direttive legislative tradottesi in vari provvedimenti. Il primo, approvato il 6 giugno 1983 col n. 29 e che va sotto il nome di *"progetto montagna"*, demanda alle Comunità montane la redazione del piano di sviluppo in relazione alle caratteristiche ambientali e socio-economiche delle diverse zone.

Il secondo corrisponde alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, dal titolo significativo: *"Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani"* e detta nuove disposizioni



La contrada Scalon di Bosco Chiesanuova

per poter accedere ai contributi regionali prescrivendo, al riguardo, l'adozione di un programma di coordinamento degli interventi.

Infine il terzo provvedimento del Consiglio regionale 24 novembre 1994, n. 1025, porta come titolo *"Piano per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna"*. Con questo importante provvedimento la Regione del Veneto si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) migliorare la qualità complessiva della vita per le popolazioni montane potenziandone i servizi, l'organizzazione urbana e la rete stradale, nel rispetto di precise norme di tutela ambientale, per frenare l'esodo recente, soprattutto della popolazione più giovane;
- b) rafforzare le potenzialità produttive dei settori tradizionali attraverso il miglioramento delle tecnologie produttive e la valorizzazione delle produzioni tipiche;
- c) sviluppare il turismo e l'industria *"leggera"*, come quella di prima

trasformazione delle produzioni forestali e agricole locali, attraverso incentivi agli investimenti;

- d) suscitare occasioni di integrazione tra uomo e territorio per favorire la tutela dell'ambiente attraverso l'incentivazione economica di azioni tese alla conservazione delle risorse naturali da parte dei residenti, nonché la promozione di occasioni di turismo e agriturismo;
- e) creare circuiti di informazione tra le diverse aree per favorire lo scambio di esperienze, allo scopo di superare l'isolamento di cui la montagna ha spesso sofferto;
- f) trasferire alle popolazioni della montagna la gestione delle azioni programmatiche previste dal *"Piano"*, attraverso la delega alle Comunità montane e alle Province degli atti amministrativi necessari, in attuazione anche di quanto stabilito al Titolo III della L.R. 19/92.

La Comunità montana della Lessinia ha esperito ripetuti tentativi per

dotarsi di un piano di sviluppo socio-economico, senza tuttavia arrivare ad una approvazione formale.

Soltanto recentemente, in seguito alla emanazione di leggi regionali più rigide e tassative, è arrivata a dotarsi di un "Piano pluriennale di sviluppo socio-economico" relativo peraltro al solo triennio 1995-97, corredandolo pure di un programma di interventi che alla fine del triennio richiederanno l'astronomica cifra di 250 miliardi di spesa.

Lo strumento, redatto dallo studio Benincà, traccia una fotografia socio-economica dell'area montana, delinea le problematiche e gli obiettivi di sviluppo e riporta il piano degli interventi.

L'area geografica

Innanzitutto viene delimitata l'area della Comunità montana della Lessinia il cui territorio si estende su una superficie di 451.84 kmq., compreso tra la Val d'Adige a ovest, la provincia di Trento a nord, la provincia di Vicenza a est.

La compongono 18 Comuni, dei quali 11 sono totalmente montani (Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo, Velo Veronese, Roveré Veronese, Cerro Veronese, San Mauro di Saline, Selva di Prognò, Vestemano, Dolcè, Badia Calavena) e 7 solo parzialmente (Grezzana, Negrar, Fumane, Marano di Valpolicella, San Giovanni Ilarione, Tregnago e Sant'Ambrogio di Valpolicella).

Dal punto di vista morfologico la Lessinia è un altopiano di natura calcarea, caratterizzato dalla presenza di frequenti fenomeni carsici ed erosivi. La cima più alta supera di poco i 1800 metri.

La struttura demografica

La popolazione residente nel territorio amministrativo dalla Comunità, alla fine del 1993, risultava pari a 31168 unità. Tuttavia il piano prende in esame un'area più vasta (pari a 569.29 kmq.) in quanto i dati statistici disponibili si riferiscono alle intere superfici comunali anche per quei Comuni che sono compresi parzialmente nella Comunità montana della Lessinia.

Il raffronto tra i dati del censimento del 1981 e quelli del 1991 evidenzia così un incremento della popolazione residente del 6,5 per cento, passando dalle 61873 persone alle 65905.

Corrispondentemente la densità media aumenta del 3,6 per cento passando da 112,34 residenti nel 1981 a 119,27 residenti nel 1991.



Sopra: Val di Porro nell'alta Lessinia

Sotto: La contrada Scolo tra Bosco ed Erbezzo




La maggior concentrazione demografica si riscontra nelle zone collinari e in particolare dove il sistema relazionale risulta più sviluppato. Uniformemente più spopolato appare invece l'ambito montano, assieme ad alcune zone collinari dove sono carenti i collegamenti con i maggiori centri urbani.

I nuclei familiari sono aumentati notevolmente e in percentuale maggiore rispetto ai residenti determinando pertanto anche in Lessinia il fenomeno della polverizzazione delle famiglie, non dovuto peraltro al tasso di senilizzazione della popolazione. Nel 1981 le famiglie risultavano infatti 18718 rispetto alle 22050 del 1991 con un incremento del 17,8%.


L'assetto occupazionale

L'analisi dei dati evidenzia che il dato occupazionale in Lessinia è molto sviluppato e che il fenomeno della disoccupazione è assai limitato e contenuto entro limiti fisiologici. Rispetto al censimento del 1981, quello del 1991 dimostra inoltre una diminuzione dei non occupati. Questi ultimi nel 1981 erano infatti 1765 (cioè il 7,3% della popolazione attiva), mentre nel 1991 scendono a 1311 (pari al 4,8% degli attivi). Nel 1981 gli occupati erano 22672 (92,7% della popolazione attiva), nel 1991 salgono a 26658 (95,1% della popolazione attiva). La distribuzione dei non occupati è più diffusa nelle aree collinari dove la densità della popolazione



Sopra: Uno scorcio della Lessinia nei pressi di Zamberlini

Sotto: Paesaggio lessinico nei pressi di Sant'Anna d'Alfaedo



ne è maggiore e dove gli insediamenti abitativi sono più numerosi.

La ripartizione degli occupati, come sottolineano gli estensori del Piano, denota una organizzazione produttiva caratterizzata ancora da forti segni di ruralità e da un ritardato sviluppo del terziario anche se gli occupati in agricoltura nell'arco dei dieci anni considerati sono diminuiti del 5 per cento. Da 3741 del 1981 sono scesi a 3092 nel 1991 passando dal 23.76% al 18.71 % del totale degli occupati.

L'attività agricola risulta più presente in zona montana dove le alternative all'impiego in agricoltura sono praticamente impossibili, mentre il settore industriale si trova maggiormente sviluppato in area collinare

anche se non in misura omogenea.

Nell'industria e nell'artigianato gli addetti assommano a 13046 nel 1991 e rappresentano circa la metà degli occupati, più o meno come nel 1981.

Comunque anche il terziario detiene un ruolo fondamentale nell'economia della Lessinia con i suoi 11264 occupati, pari al 35,11% degli occupati nel 1991 rispetto agli 8384 addetti nel 1981 (30.32 %). Il travaso dal settore primario a quello terziario nel decennio in esame risulta evidente.

La componente femminile è più forte nel campo dei servizi, mentre quella maschile è più presente nell'agricoltura. Tuttavia il tasso di femminilizzazione della manodopera non

è molto elevato risultando attorno al 30% degli occupati in entrambi i censimenti. Numericamente le lavoratrici aumentano di 2000 unità nel 1991 rispetto al 1981 quando erano 6724.

La struttura insediativa

L'analisi rileva il forte fenomeno di espansione della seconda casa che ha determinato il corrispondente aumento delle abitazioni non occupate ma disponibili per le vacanze (+ 4%). L'offerta può così soddisfare anche l'incremento della popolazione e soprattutto la frammentazione dei nuclei familiari. Le abitazioni, infatti, dalle 27749 del 1981 aumentano a 32687. Quelle occupate si trovano concentrate principalmente in zona collinare, dove assume maggiore importanza la funzione produttiva e residenziale.

Il sistema produttivo agricolo

Secondo il censimento agricolo del 1990 sono presenti nella zona 5049 unità produttive distribuite su una superficie di 40518 ettari. Nel 1982 le imprese erano invece 5470 per una superficie aziendale complessiva di 44753 ettari. Pertanto nel corso dei nove anni considerati sono scomparse 421 aziende agricole e la superficie agricola si è ridotta di 4235 ettari. Tale contrazione viene attribuita all'ampia situazione di disagio che ha investito in questi ultimi anni le aree di agricoltura marginale con i conseguenti diffusi fenomeni di abbandono e di disattivazione, che significano anche il venir meno del presidio antropico assicurato in montagna dal lavoro e dalla presenza dell'agricoltore-allevatore.

L'ampiezza media delle imprese si aggira sui dieci ettari e le dimensioni delle aziende di montagna sono nettamente superiori a quelle di collina. Nella zona collinare, e in particolare dove è maggiormente diffusa la viticoltura o la frutticoltura, le aziende inferiori a cinque ettari superano talvolta il 35% della superficie comunale, mentre nella zona montana le aziende con una superficie superiore ai 50 ettari sono la regola. Per di più si registra in genere anche una diminuzione della superficie agricola utilizzata e proprio all'interno delle aree marginali dove il bisogno di interventi di manutenzione dell'ambiente è maggiore.


Tra le colture conservano una presenza significativa sul territorio soltanto le colture permanenti e le foragere permanenti, mentre risulta sporadica e in declino la coltivazione dei seminativi (diminuita, rispetto al

1982, del 18,22%). La produzione di questi ultimi infatti si estende complessivamente su 719 ettari (1990) e resta confinata nella bassa collina e dove la conformazione morfologica del territorio consente il razionale impiego delle macchine operatrici. In collina è invece sviluppata la produzione di colture permanenti come la vite, i frutteti e l'olivo. Queste colture occupano globalmente una superficie di 5378 ettari, 371 ettari in più rispetto al 1982. Il ruolo di preminenza spetta alla vite, la cui produzione si estende sul 18,2% della superficie agricola utilizzata (3377 ettari nel 1990) arrivando, nel Comune di Dolcè, addirittura al 95,6%.

Nell'area montana le foraggere permanenti sono praticamente l'unica produzione agricola giungendo talora, come a Velo Veronese, a coprire il 100 per cento della superficie agricola utilizzata. Nel 1990 i prati permanenti occupano 22111 ettari corrispondenti ad oltre un terzo dell'intero territorio e circa il 70% della superficie agricola utilizzata (più o meno come nel 1982). La produzione foraggera è in gran parte impiegata nelle strutture zootecniche aziendali mediante sfalcio o pascolo.

Le aree non coltivate sono occupate dal bosco, la cui superficie si aggira, secondo l'ISTAT, sui 10257 ettari nel 1990 rispetto ai 12664 del 1982. Ma questi dati sono parzialmente contestati dallo studio Benincà.

L'attività zootecnica più sviluppata è quella rivolta all'allevamento bovino per la produzione del latte. In declino appare invece l'allevamento da carne, con una perdita di circa 3000 capi nel periodo considerato (1982-1990). L'incremento infatti del numero dei capi dai 38952 del 1982 ai 41043 del 1990 è quasi esclusivamente rappresentato dall'aumento del numero di vacche (16398 capi nel 1982 e 18813 nel 1990). La zootecnia da carne è più presente nella zona di bassa collina secondo una linea di sviluppo che ha privilegiato l'attività di pochi insediamenti ma di elevate dimensioni. Nell'area montana invece la dimensione media della mandria appare ridotta dovendo essere rapportata alle possibilità di approvvigionamento alimentare (17,5 capi nel 1982 e 23,7 capi nel 1990). La tendenza è comunque per l'adozione di carichi animali più elevati parallelamente però alla diminuzione delle unità produttive zootecniche. Evidentemente si sta verificando un fenomeno di concentrazione della produzione: meno imprese ma più grandi. Il fenomeno è defini-



Il Monte Purga di Velo Veronese (tutte le foto sono dell'Autore)

to dagli estensori del Piano "normale e fisiologico", ma essi non mancano di manifestare, e giustamente, qualche dubbio circa la possibilità di praticare delle alternative per le aziende dismesse in considerazione "delle limitazioni portate dall'ambiente e della assenza oggettiva di produzioni diverse da quella foraggera o forestale".

Accanto all'allevamento bovino è praticato anche quello suino e avicolo, ma si trova concentrato in aree molto ristrette del territorio lessineo. La suinicoltura, pur redditizia, ha registrato una contrazione del numero di animali allevati (da 58669 a 42219 capi) procurando talora anche dei guasti all'ambiente, in parte peraltro mitigati dall'introduzione di una legislazione più severa.

Per l'allevamento avicolo non si possiedono i dati del 1982, ma si può dire che nel 1990 la presenza di 3,3 milioni di capi risulta assai rilevante. Questo tipo di allevamento presenta problemi analoghi a quello dei suini.

In conclusione il sistema di produzione agricolo risente di alcune limitazioni ambientali che rendono insostenibile la competizione con le aree di agricoltura di pianura per cui in Lessinia si è cercato di adottare produzioni svincolate dall'ambiente oppure si sono praticate produzioni non ottenibili, sotto il profilo qualitativo, nelle aree di pianura. Valga come esempio la viticoltura. In montagna l'imprenditorialità ha agito principalmente sui modi di produzione rap-

portando l'ampiezza delle mandrie alla superficie foraggera.

Il sistema produttivo extra-agricolo

Nel periodo 1981-1990 le unità locali produttive del settore extra-agricolo sono aumentate del 13% passando da 4807 a 5443 e migliorando sensibilmente l'occupazione (+ 4153 addetti). Il positivo fenomeno ha persino richiamato manodopera pendolaristica dalle zone limitrofe. Di pari passo è pure aumentata la media di addetti per unità locale (dal 3,81 al 4,13%).

Nell'ambito del sistema produttivo extra-agricolo il settore industriale occupava nel 1981 un ruolo importante, perché contava 2040 unità locali (pari al 42,4%). Successivamente il numero è andato calando per attestarsi sulle 1908 unità incrementando tuttavia la dimensione media.

Anche in questo caso la zona di collina ne risulta privilegiata rispetto alla montagna. Qui sono dislocate le strutture a carattere meno artigianale, come quelle manifatturiere (alimentari, tessili, pelli, cuoio, abbigliamento, legno, mobili) e le attività estrattive o della lavorazione della pietra.

Le imprese del commercio hanno invece registrato un fenomeno inverso rispetto al settore industriale con un incremento del 10%. Il censimento del 1981 rileva 1799 unità locali nel commercio corrispondenti al 37,4% del totale dell'area; nel 1991 queste salgono a 1980, ma rappresentano solo il 36,4 del totale, essendo nel frattempo lievitato il settore dei servizi. In genere tali unità presentano dimensioni piuttosto ridotte (mediamente due addetti per unità locale), ma il loro ruolo è destinato ad accrescersi ulteriormente per l'espandersi delle iniziative legate al turismo. Anche in questo caso è sempre la collina a trarne vantaggio.

Obiettivi di sviluppo

Il Piano di sviluppo individua tre direttrici principali:

- 1) la salvaguardia delle risorse naturali con la valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell'ambito del parco e con lo sviluppo del sistema museale;
 - 2) la promozione dello sviluppo della struttura economica valorizzando le risorse locali;
 - 3) il miglioramento della dotazione e della fruibilità dei servizi a vantaggio della popolazione residente.
- Propone quindi un coordinamento sia della gestione dell'approvvigio-

namento idrico come pure della depurazione per migliorare l'efficienza di gestione della risorsa idrica con vantaggi ecologici ed economici.

Il Piano suggerisce altresì la predisposizione di un progetto di gestione del patrimonio forestale, perché gran parte delle superfici boscate risulta abbandonata a se stessa. Ma la frammentazione della proprietà privata ostacola o impedisce la gestione di boschi troppo piccoli rendendola economicamente poco conveniente. Sarà pertanto necessario

affidare tale compito a un consorzio di produttori come potrebbe assicurare la Comunità montana alla quale l'art. 9.1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, demanda proprio la gestione del patrimonio forestale mediante convenzioni tra i proprietari.

Preso atto che in Lessinia sono diffusi l'allevamento bovino ma anche suino ed avicolo, il Piano propone inoltre di agire in modo da favorire l'introduzione di tecnologie e sistemi di allevamento che manifestino una maggiore compatibilità con la fragilità dell'am-

biente montano (ad esempio la realizzazione di un sistema di trattamento dei reflui originati da tali allevamenti).

Seguono varie altre proposte di indirizzo e un nutrito programma di interventi, dei quali sono da considerare prioritari quelli relativi alla gestione della risorsa idrica (acquedotti, fognature e impianti di depurazione), alla viabilità, al settore agricolo e al settore forestale. Un elenco organico di oltre 160 pagine che richiederà ben più di tre anni per trovare pratica attuazione. ■

Lino Mastronardi

COMUNITÀ MONTANA ALTO MOLISE: COSTITUZIONE DI UN UNICO UFFICIO TERRITORIALE

L'Ufficio comunitario si propone quale "Unico ufficio tecnico" per le attività di consulenza tecnico-amministrativa, di progettazione, di direzione dei lavori, nonché per le altre attività di competenza dei dodici comuni appartenenti alla Comunità montana Alto Molise, secondo le previsioni delle leggi in vigore.

Il progetto è diretto a tutti gli enti ricadenti nel territorio comunitario e tra loro convenzionati: Comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Pescopennataro, Pietrabbondante, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogirardi, Castelvetro, Poggio Sannita, Usl di Agnone.

L'obiettivo principale è quello dell'organizzazione di un unico ufficio tecnico che possa risolvere i problemi di programmazione territoriale, di progettazione, avvalendosi eventualmente e solo in caso di necessità e di richiesta di specializzazione, di collaboratori esterni, ciò in subordine alla realizzazione in termini prioritari dei compiti da parte dell'organico dell'ufficio.

L'ufficio dovrà occuparsi dei seguenti aspetti:

- Risoluzione degli aspetti Urbanistici, delle pratiche di concessione, autorizzazione, sanatoria e condono edilizi, assistenza alle Commissioni edilizie;
- Risoluzione di tutte le problema-

tiche catastali ed espropriative;

- Risoluzione delle procedure degli appalti di opere pubbliche, dei servizi di carattere comunale e comunitario;
- Risoluzione di problematiche tecniche e tecnico-amministrative quale ufficio di consulenza dei comuni per gli aspetti tecnici, ambientali e forestali;
- Esecuzione di progettazioni, direzione dei lavori, risoluzione dei pareri tecnici ai sensi delle leggi regionali e nazionali;
- Assistenza agli organi esecutivi (Presidente, Sindaci, Giunte, Consigli).

I casi sporadici attuati dai tecnici della Comunità montana di collaborazione con i Sindaci per risolvere problematiche tecnico-amministrative dei Comuni, sono stati richiesti dai singoli Comuni e risolti secondo un vecchio regolamento approvato con delibera consiliare dalla Comunità montana, n. 34 del 4.6.1975.

I risultati derivanti da azioni non programmate, non hanno condotto ad un armonico e razionale sviluppo territoriale ottenibile, invece, organizzando un ufficio comunitario, globale, avvalendosi, al proposito delle personalità tecniche già presenti nei singoli uffici comunali, all'interno del quale tali tecnici saranno riqualificati ed inquadrati a prescindere dalle attuali competenze.

A tale fine ai tecnici comunitari sa-

ranno affiancati l'Ufficio tecnico del comune di Agnone, i Geometri dei Comuni di Capracotta, Carovilli, Sant'Angelo del Pesco, Pietrabbondante, Vastogirardi (2), ed il tecnico del Comune di Belmonte del Sannio.

La sede dell'Ufficio unico sarà la Comunità montana di Agnone. Di tale ufficio farà parte un applicato amministrativo ed un ragioniere per quanto riguarda gli aspetti di carattere contabile.

Gli stipendi ed ogni aspetto finanziario farà capo ai Comuni e alla Comunità montana in relazione alla partecipazione del personale comunale o comunitario all'organico dell'Ufficio.

Per costituire l'Ufficio si procederà per gradi:

- a) Approvazione da parte dei singoli Consigli comunali, del Regolamento e dello schema di convenzione;
- b) Potenziamento dell'attuale ufficio comunitario con la figura del Geologo, dell'Agronomo, del Forestale;
- c) Potenziamento delle strutture tramite la costituzione di un centro elaborazione dati tecnico-cartografico;
- d) Firma della convenzione tra Presidente della Comunità montana e singoli Sindaci.

L'Ufficio così costituito, sarà l'ufficio tecnico dei comuni che si convenzioneranno con la Comunità montana, i tecnici dell'Ufficio saranno i tecnici dei Comuni che si convenzioneranno, il dirigente tecnico sarà il diri-

gente tecnico dei Comuni e in quanto tale darà i pareri di cui alla L.R. nr. 12/1993, le sue competenze interne alla Comunità montana si amplieranno a quelle dei Comuni interessati dalla convenzione, per cui firmerà i contratti di competenza e quanto altro deriverà, ai sensi delle leggi e del regolamento, dalla stipula della convenzione.

Per gli altri aspetti operativi si rimanda al regolamento e alla convenzione tipo.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra la Comunità Montana e il Comune di

Premesso che

— La legge n. 142 dell'8 giugno 1990, agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 prevede la costituzione di forme di gestione associate per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, ciò in previsione di una fusione tra due o più comuni;

— Tale legge, inoltre, prevede all'art. 29 che: "... 2. *L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle Comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.*

... 8. *La Comunità montana può essere trasformata in unione di comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.*

— La legge n. 97 del 31 gennaio 1994, all'art. 11, prevede l'esercizio associato di funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici quali, tra l'altro: la costituzione di strutture tecnico-amministrative con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio, la raccolta e smaltimento dei R.S.U., l'organizzazione del trasporto locale e scolastico, la realizzazione di opere pubbliche.

— La legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 all'art. 17 prevede: "...2. *I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*"

— La Comunità montana con delibera consiliare n. 34 del 4 giugno 1975 ha approvato il Regolamento per il servizio di assistenza tecnica a favore dei comuni aderenti alla comunità montana;

— Che i due Enti come appresso

individuati sono pervenuti alla determinazione di costituire un UFFICIO UNICO che possa risolvere le problematiche tecnico-amministrative delle amministrazioni convenzionate all'uopo;

Considerato che

— Con apposito Regolamento, allegato alla presente convenzione, si sono stabilite le modalità operative dell'UFFICIO UNICO;

— Che in data con atto n..... del....., esaminato senza rilievi dal CRC con decisione n..... del il Consiglio Comunale ha deliberato l'approvazione dello schema della presente convenzione e dell'annesso regolamento, che a tale approvazione ha provveduto anche il Consiglio comunitario con atto n..... del....., esaminato senza rilievi dal CRC con decisione n..... del.....;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra i signori:

....., quale Sindaco del comune di....., con sede in..... c.f.; nato in....., il.....;

....., quale Presidente della comunità montana Alto Molise, con sede in Agnone, Largo Tirone, 7, ncf. 000637409048, nato in....., il.....; all'uopo delegati dai rispettivi Consigli comunale e comunitario, si stabilisce e convenziona quanto segue;

Art. 1

La premessa considerata, il regolamento allegato, sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2

L'Ufficio unico è l'ufficio tecnico del comune di..... e della comunità montana Alto Molise. In quanto tale ad esso compete la risoluzione delle problematiche tecnico-operative e tecnico-amministrative, nonché urbanistiche e catastali di interesse e di competenza comunale e comunitaria.

Art. 3

In dettaglio l'Ufficio unico, avrà competenze e quindi relative responsabilità, circa i seguenti problemi:

— Consulenze tecnico-amministrative circa le opere pubbliche, l'urbanistica, la geologia, le situazioni catastali, le espropriazioni, i trasporti;

— Gestione delle reti idriche, fognarie, depurative, metanifere, di illuminazione pubblica, elettriche di competenza comunale;

— Gestione di tutti i servizi di competenza comunale e comunitaria;

— Progettazione e direzione dei lavori di competenza comunale e comunitaria;

— Predisposizione di pareri che le leggi demandano al capo ufficio tecnico, dirigente tecnico dell'ente;

— Predisposizione di atti e istruttoria delle pratiche edilizie, con relativa partecipazione alla Commissione edilizia;

— Predisposizione e definizione delle pratiche catastali e di quelle espropriative con onere delle relative procedure istruttorie;

— In generale risoluzione di tutte le attuali incombenze gravanti l'ufficio tecnico comunale, quali ad esempio, la manutenzione delle strade interne, comunali in genere, etc.

Art. 4

L'Ufficio unico è costituito dall'organico presente presso l'ufficio tecnico comunale così, allo stato di fatto, determinato:

n. NOME LIVELLO MANSIONI

.....
.....
.....

Tale personale, pur operante presso la sede dell'Ufficio unico, palazzo della Comunità montana o sede comunitaria, sede periferica, per tale fine, del comune, resta, ai fini delle situazioni economiche, previdenziali, assistenziali, a carico del Comune stesso.

Art. 5

Il dirigente tecnico dell'Ufficio unico è il dirigente tecnico della comunità montana Alto Molise.

Ad esso spettano tutti gli oneri, le competenze, le responsabilità, le incombenze che, ai sensi del D.lvo 29/1993, già esplicita nell'ambito dell'Ente di appartenenza, con estensione di tali compiti (Presidenze di gare di appalto, di concorsi, stipula di atti per OO.PP. e servizi, etc.) alle pratiche del comune convenzionato. Per tali situazioni il dirigente si porterà, di volta in volta, nella sede municipale.

Art. 6

L'Ufficio unico è costituito dai seguenti settori:

— Settore gestione servizi comunali e comunitari (trasporti, acquedotti, fognature, depuratori, strade);
— Settore realizzazione OO.PP. di competenza comunitaria;
— Settore urbanistico e catastale;
— Settore agro-silvo-pastorale;

— Settore geologico-ambientale;

Il suddetto quadro funzionale sarà realizzato gradualmente, garantendo la risoluzione di ogni tipo di richiesta, dopo che tutti i comuni della comunità montana saranno convenzionati ed i rispettivi tecnici entreranno nell'organico dell'Ufficio completando il suddetto organigramma e rendendo funzionale ogni settore. Presupposto del totale funzionamento è l'assunzione del Geologo, dell'Agronomo-forestale, nonché il trasferimento presso la sede comunitaria, quale sede periferica di ogni comune convenzionato, degli organici operanti presso i comuni stessi.

Il predetto personale avrà competenze diverse da quelle svolte nel comune di appartenenza, con analogo livello, per soddisfare le esigenze dell'Ufficio unico.

Art. 7

L'Ufficio ha piena autonomia nell'ambito del lavoro da svolgere per conto del comune e della comunità montana. Predisporrà tutti gli atti necessari ed utili all'Esecutivo del comune di onde consentire l'adozione delle delibere in merito e/o svolgere le successive procedure amministrative di competenza. Nello svolgere tale attività si fa riferimento ai tempi ed alle procedure di cui alla Legge 241/1990, eliminando, per quanto possibile, ogni aspetto burocratico deleterio e di ostacolo alla "scorrevolezza amministrativa" degli atti.

Art. 8

Per il funzionamento dell'Ufficio tutte le spese generali e tecniche derivanti dai progetti, dai servizi attivati, saranno rimessi con immediatezza, dal comune di alla Comunità montana che, aprendo un apposito capitolo nel proprio bilancio, provvederà alla relativa spesa in relazione alle esigenze che si determineranno, rendicontando in merito. I tecnici saranno pagati dal comune di, di cui restano dipendenti, secondo i criteri tradizionali. La sede di lavoro, ai fini del pagamento delle eventuali trasferte e missioni, resta la sede comunitaria, quale sede staccata del comune da cui il singolo tecnico dipende.

Art. 9

Per la risoluzione delle pratiche urbanistiche, per il contatto con l'utenza privata, e per quanto necessario alla Amministrazione del comune di, per la risoluzione di aspetti par-

A Torino dal 27 ottobre al 5 novembre 1995 una nuova grande rassegna-spettacolo dedicata alla montagna

SHOW MONT '95

protagonista il pubblico

La rifondazione dell'antico Salone Internazionale della Montagna, si chiama SHOW MONT: il debutto avrà luogo a Torino Esposizioni dal 27 ottobre al 5 novembre 1995, organizzato direttamente dall'ASCOM/Confcommercio di Torino con il patrocinio ufficiale e la collaborazione delle Federazioni sportive e professionali della montagna e della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, della Camera di Commercio di Torino.

La fisionomia di SHOW MONT è impostata secondo le più attuali linee-guida delle manifestazioni che promuovono tutte le attività connesse ad un complesso ed articolato "sistema" qual è quello legato all'*Universo Montagna*: una sezione espositiva "a 360 gradi" sarà affiancata da una fitta serie di avvenimenti collaterali quotidiani che prevedono l'attivo coinvolgimento del pubblico.

SHOW MONT darà ruolo di protagonisti a tutti gli sport della montagna, dai più classici ai più innovativi ed *estremi*. Apposite aree accoglieranno la presenza di grandi comprensori sciistici, stazioni turistico-sportive d'alta quota, enti di promozione turistica, agenzie di viaggi e vacanze, immobiliari. Un grande settore sarà dedicato agli articoli sportivi e all'abbigliamento tecnico per la montagna, con un'apposita sezione dedicata allo *Shopping Centre*. Ampio spazio sarà dato ai prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato montano, con lavorazioni *dal vivo*, e alle espressioni più caratteristiche delle diverse *culture valligiane* attraverso l'arte, il folklore, la gastronomia...

La sezione espositiva sarà affiancata da una serie di infrastrutture, un vero e proprio *Parco Sportivo* articolato in più punti di aggregazione, che comprende una pista di sci da fondo in vera neve, una palestra per arrampicata, una pista di trial per moto e mountain-bike, una palestra multifunzionale per attività speciali, allenamenti di snow-board, esibizioni di stree-hockey... Inoltre, per tutta la durata di SHOW MONT sarà direttamente collegato alla rassegna il grande Palazzo del Ghiaccio di Torino, allestito nel 3° padiglione di Torino Esposizioni.

Tutte le strutture ospiteranno una serie di esibizioni e spettacoli con la partecipazione di squadre, atleti e campioni: gare di sci di fondo, tornei di hockey, spettacoli di short-track e di pattinaggio artistico, gare ed esibizioni di arrampicata libera... un intenso calendario di eventi che porteranno a Torino atleti e campioni di fama mondiale. Ma, soprattutto, le strutture sportive saranno aperte al pubblico di SHOW MONT, che avrà l'opportunità di cimentarsi negli sport preferiti noleggiando sul posto le necessarie attrezzature: infatti gli impianti saranno costantemente presidiati da istruttori qualificati. Inoltre, le *Sale del Centro Congressi* di Torino Esposizioni e un'*Area-spettacolo* appositamente allestita all'interno di SHOW MONT ospiteranno manifestazioni diverse, per la maggior parte dedicate al pubblico del Salone — fra cui sfilate di modaneve e presentazioni di novità... — altre riservate ai professionisti che operano per la montagna.

SHOW MONT 95 sarà aperto a Torino Esposizioni da venerdì 27 ottobre a domenica 5 novembre con orario dalle 15 alle 23 nei giorni feriali, dalle 10 alle 23 il sabato e i festivi.

SHOW MONT 95 - *Organizzazione generale*: ASCOM/Confcommercio (Associazione del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Torino) - *Organizzazione tecnico-logistica*: EXPO 2000 S.p.a. - *Sede della rassegna e Ufficio Stampa SHOW MONT*: Torino Esposizioni - Corso Massimo d'Azeglio, 15 - 10126 Torino - Tel. e Fax 011/668.70.93.

ticolari, i tecnici dell'Ufficio garantiranno la presenza nella sede comunale almeno una volta a settimana e comunque secondo le necessità, ciò, in relazione alla determinazione relativa del dirigente tecnico.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dopo la registrazione del caso, con immediato spostamento del personale comunale tecnico presso la sede comunitaria.

Il Sindaco
Il Presidente

Il Segretario Comunale ■

Eduardo Racca

AL GIRO DI BOA IL RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

Pronte in dieci Regioni le norme sugli statuti

Con l'emanazione da parte di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Basilicata e Marche delle leggi regionali attuative dell'articolo 61 della legge 142 incomincia a prendere corpo il riordino delle Comunità montane che coinvolge più di 4.000 Comuni montani e parzialmente montani insistenti sulla metà del territorio nazionale.

Lo stentato avvio del processo di rifondazione delle Comunità montane, diacronico rispetto a quello che ha riguardato i Comuni e le Province, può trarre oggi vantaggio da alcune fortuite coincidenze. Innanzitutto, tale processo può sfruttare il momento favorevole rappresentato dal rilancio delle politiche a favore della montagna sia a livello nazionale, con l'emanazione della legge n. 97 del 1994, sia a livello europeo, con la riforma dei fondi strutturali, il cui obiettivo numero 5b è mirato alla creazione di condizioni di sviluppo delle zone rurali svantaggiate, coincidenti quasi completamente con le aree montane, attraverso azioni di recupero del territorio, realizzazione di servizi, potenziamento delle infrastrutture agricole e forestali.

In secondo luogo, può cogliere le novità contenute nelle varie disposizioni riformatrici (leggi 142/90 e 241/90 e decreto legislativo 29/93), dopo che le stesse sono state metabolizzate, sia attraverso un momento di studio e di riflessioni sedimentate sia attraverso sperimentazioni sul campo.

In terzo luogo, può procedere di pari passo con la riorganizzazione, connessa con la determinazione dei carichi di lavoro e con la definizione del fabbisogno di personale. Le Comunità montane possono così plasmare la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento dei fini statutari.

Per cogliere completamente tali

opportunità è necessario, anche alla luce dell'esperienza già maturata a seguito dell'emanazione della legge n. 1102/71, evitare di commettere alcuni errori nella formulazione dello statuto, ricordando che esso deve:

1) essere il frutto delle determinazioni scaturenti dall'interno dell'ente e dal suo ambiente di riferimento e non il prodotto di convinzioni maturate altrove, per evitare che le norme emanate, non sentite come proprie da chi è chiamato a incarnarle nelle attività di ogni giorno, finiscano col rimanere sterili affermazioni di principio;

2) contenere norme fondamentali ed essenziali, cristallizzanti aspetti destinati a durare nel tempo: le finalità generali, non gli obiettivi specifici; l'assetto organizzativo politico e burocratico espresso per grandi linee, non le norme di dettaglio di spettanza dei regolamenti; la disciplina di massima per la gestione delle funzioni e dei servizi, non il loro regolamento minuto e paralizzante;

3) favorire, senza vincolarla, l'azione amministrativa e gestionale conferendo a essa elasticità organizzativa e aderenza alle situazioni locali;

4) avere veste strettamente giuridica: non deve contenere inutili dichiarazioni politiche, né norme che riproducano pedissequamente parafrasi di articoli di leggi in vigore;

5) essere armonicamente suddiviso in parti logiche e formulato con linguaggio chiaro, asciutto, secondo sperimentate regole tecniche.

Va anche ricordato che, per evitare inutili e dispendiose diatribe, è opportuno che i consigli si diano, prioritariamente, regole precise di discussione, mutuandole, se del caso, da sperimentati regolamenti di altri consessi: consigli regionali, provinciali o di grandi Comuni.

Ma soprattutto va tenuto presente che la Comunità montane — avendo assunto il ruolo, oltre che di ente

programmatore e attuatore delle politiche della montagna, anche di interfaccia tra i Comuni montani e la Regione, di casa comune dei Comuni membri e di organismo esponente degli interessi delle popolazioni montane — deve darsi norme che consentano di esplicitare al meglio le sue peculiari funzioni.

Vanno, quindi, emanate disposizioni che, da un lato, siano in grado di favorire il coordinamento e la concertazione rapida tra Comunità montane e Comuni membri (per fare sintesi degli interessi complessivi di questi ultimi e rappresentarli in condivisi programmi e progetti d'azione) e, dall'altro, consentire alle Comunità montane stesse di raccogliere i messaggi e le istanze delle popolazioni e di incanalarli, dopo averli vagliati dove è possibile avere risposte ai bisogni.

La legittimazione sociale delle Comunità montane dipende essenzialmente dalla capacità di fare convergenza istituzionale, integrandosi in maniera efficace con i Comuni associati, e di essere sportello polifunzionale dei residenti in montagna, per offrire un servizio di informazione, documentazione e consulenza.

(da *Il Sole* 24 ore del 30/8/95) ■

Comuni e Comunità montane

inviare alla redazione di "Montagna Oggi" informazioni e articoli sulla vostra attività.

Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

LA DISCIPLINA DI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NEL SETTORE PUBBLICO

CIRCOLARE 2 agosto 1995, n. 18/95.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Il supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1995 ha pubblicato i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 — attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 — riguardanti la determinazione e la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche.

Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, dai citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995.

Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995) — emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro — sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle aspettative sindacali non retribuite, per la fase di prima attuazione della nuova normativa ed a regime.

Nella concreta operatività della nuova normativa che disciplina le

prerogative sindacali in argomento, le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la puntuale applicazione di detta normativa, sono pregate di attenersi alle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica in precedenza riportati, seguendo le indicazioni fornite con direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, con la direttiva-circolare n. 15/1995 del 6 giugno 1995 e con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995.

Al riguardo, si precisa anche che in base a tali indicazioni saranno prese in esame soltanto le richieste di distacchi sindacali ed aspettative sindacali non retribuite che saranno inviate dalle amministrazioni pubbliche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995. Pertanto è necessario che le richieste precedentemente inviate siano riproposte.

Si è ben consapevoli che nella fase di prima attuazione della nuova normativa potranno verificarsi situazioni che — per consentire la piena

A completamento di quanto riferito su queste pagine nei numeri scorsi, pubblichiamo ad utile corredo informativo delle Amministrazioni locali le più recenti Circolari della Funzione pubblica regolanti il tema delle aspettative sindacali anche negli Enti locali.

agibilità delle predette prerogative sindacali e dei connessi rientri derivanti dalla riduzione dei preesistenti contingenti complessivi — necessitano gli occorrenti tempi tecnici.

Per tali motivi nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 e nella lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995, sono state già fornite indicazioni per eliminare alcuni inconvenienti che potrebbero intervenire nella prima attivazione della nuova procedura di autorizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.

Per le stesse finalità, le amministrazioni pubbliche sono altresì pregate di considerare i necessari tempi tecnici che inevitabilmente sono connessi alla prima attuazione dei predetti decreti e dei connessi rientri in precedenza indicati, provvedendo a contenerli nel più ristretto ambito possibile.

Il Ministro per la funzione pubblica:
Frattini

CIRCOLARE 27 luglio 1995, n. 17/95.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche: aspettative sindacali non retribuite.

A seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recante la "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995), nelle more della pubblicazio-

ne in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 riguardanti la determinazione e la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, con le direttive-

circolari n. 11/95 del 5 maggio 1995 e n. 15/95 del 6 giugno 1995 sono stati forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in argomento.

Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per tutti gli aspetti relativi alla applicazione della nuova normativa in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995.

Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995), emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, in riferimento alla nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei "distacchi sindacali", al fine di evitare che nella fase di prima attuazione della nuova normativa possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, è stato precisato che il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata operatività dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi ef-

fetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, del sindacato avente titolo.

Per le medesime motivazioni di cui sopra, si rende necessario precisare che, nella fase di prima attuazione della nuova normativa in argomento, le stesse indicate esigenze procedurali di carattere transitorio (e cioè nei primi trenta giorni) si pongono anche per quanto attiene alle "aspettative sindacali non retribuite".

Si chiarisce, pertanto, che in tale fase transitoria occorre seguire la stessa procedura semplificata in precedenza illustrata per i "distacchi sindacali" anche per quanto attiene alle "aspettative sindacali non retribuite" (e cioè la immediata operatività delle aspettative sindacali non retribuite richieste dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, delle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo).

Per facilitare l'attività delle amministrazioni pubbliche e delle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali si allega un modello da utilizzare per la richiesta delle "aspettative sindacali non retribuite". Per la fase transitoria di prima applicazione di cui si è detto in precedenza il predetto modello è utilizzabile anche per la indicata autocertificazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali aventi titolo.

Per gli ulteriori aspetti riguardanti le "aspettative sindacali non retribuite" si rinvia a quanto già rappresen-

tato in proposito con le citate direttive-circolari n. 11/95 del 5 maggio 1995 e n. 15/95 del 6 giugno 1995.
Il Ministro per la funzione pubblica:
Frattini

ALLEGATO

All'Amministrazione
Direzione generale del personale -
Ufficio del personale - Via
....., n. - Città

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio «Relazioni Sindacali» - Corso Vittorio Emanuele n. 116
00186 Roma

Oggetto: Richiesta di aspettativa sindacale non retribuita. Art. 31 della legge 23 maggio 1970, n. 300, e art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

Come da allegata lettera del sig.

.....
dipendente di ruolo/a tempo indeterminato dell'amministrazione
nella sede di
con qualifica/livello
dirigente sindacale di questa confederazione/organizzazione sindacale, che ricopre la carica di componente dell'organismo direttivo
si presenta la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita ex art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, a far data dal

Per quanto attiene agli oneri contributivi resta fermo quanto disposto nella direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 — emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — avente per oggetto «Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995).

Firma del responsabile e timbro, della struttura della confederazione/organizzazione sindacale che presenta la richiesta
.....

CIRCOLARE 5 maggio 1995, n. 11/95.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle ammini-

strazioni pubbliche", di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995), recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994.

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".

1) Quadro normativo.

L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ha recato una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, diretta — secondo i criteri di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 — al "contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della fruizione delle predette misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno dell'attività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dotate del requisito della "maggiore rappresentatività sindacale". A tali fini, i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali dovevano essere determinati "in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri",

"previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale".

L'art. 54 in questione, nel comma 5, ha precisato altresì che "contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche". Lo stesso comma 5 ha precisato anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche".

A questa normativa, si è riferito anche il disposto dell'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", che ha introdotto ulteriori disposizioni di rilevante modifica della disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

In sede parlamentare, contestualmente all'approvazione della legge n. 537/1993, a seguito degli "Ordini del giorno", n. 9/3340/29 della Camera dei deputati e n. 9/1508-8.10 del Senato della Repubblica — accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute del 18 e del 22 dicembre 1993 — il Governo si è impegnato "a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 31 e 32 dell'art. 3" della citata legge n. 537/1993, "non appena realizzato l'accordo" di cui al comma 34 dello stesso art. 3, che dispone di applicare, entro cento giorni, quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, "confermando fino a quel momento l'applicazione delle vigenti disposizioni".

Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche la circolare n. 19/1993 del 30 dicembre 1993, con la quale ha chiarito che "fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce il citato accordo di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed all'art. 3, comma 34, della legge n. 537/1993, l'intera materia in argomento resta disciplinata, in via transitoria, dalle disposizioni vigenti in

ciascun comparto del pubblico impiego".

Nel rispetto del termine di cento giorni, previsto dal citato art. 3, comma 34, della legge n. 537/1993 "in data 8 aprile 1994" è stato sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, con il quale si è pervenuti all'applicazione, contestualmente, delle disposizioni dell'art. 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nella definizione del predetto accordo sindacale si è operato dando un'applicazione contestuale delle predette norme, in considerazione che i commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 costituiscono un canone interpretativo ed applicativo per la definizione dell'accordo sindacale, previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed esplicitamente richiamato nel comma 34 dello stesso art. 3 della legge n. 537/1993 (tale specificazione è espressamente contenuta nelle "Premesse" stesse dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994).

A seguito della sottoscrizione dell'accordo dell'8 aprile 1994, il Consiglio dei Ministri nella seduta tenuta nella medesima data dell'8 aprile 1994 "ha autorizzato il Ministro per la funzione pubblica ad emanare una circolare per dare indirizzi alle amministrazioni pubbliche allo scopo di predisporre l'adempimento del predetto accordo nelle more del suo recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Con circolare n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 sono state, quindi, fornite alle amministrazioni pubbliche le necessarie indicazioni "in attesa che il predetto accordo venga recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Tale circolare ha invitato le amministrazioni pubbliche "a prendere nota dell'inizio della operatività delle riduzioni stabilite dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 8, dell'accordo" (e cioè che le riduzioni dei distacchi e dei permessi sindacali diventeranno operative alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo per il primo 25 per cento ed al 15 dicembre 1994, per il secondo 25 per cento, ferma restando per il comparto "Scuola" la riduzione del 50 per cento dei distacchi sindacali al 1° settembre 1994) ed ha precisato che "in coerenza con l'art. 8 del predetto accordo, per consen-

tire il concepimento delle procedure di recepimento, la presente circolare trova applicazione, salvo proroga, fino al decorso di quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo Governo".

Nell'avviare la procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994, con circolare n. 13/1994 del 23 giugno 1994 si è proceduto quindi a "prorogare" le indicazioni ed i termini indicati nelle precedenti circolari n. 19/1993 del 30 dicembre 1993 e n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo in questione e dei decreti del Ministro per la funzione pubblica, con i quali si sta provvedendo alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali.

La procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del citato accordo dell'8 aprile 1994 ha comportato i seguenti numerosi e complessi adempimenti: intesa della Conferenza permanente Stato-regioni del 2 agosto 1994; preventiva approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994; parere favorevole del Consiglio di Stato espressa nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994; approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 1994 e contestuale emanazione del medesimo; trasmissione in data 28 ottobre 1994 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero di grazia e giustizia per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei conti; osservazioni da parte dell'organo di controllo sull'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; risposte da parte del Dipartimento della funzione pubblica alle predette osservazioni della Corte dei conti; riunione del 2 febbraio 1995 della sezione di controllo, I collegio, della Corte dei conti; deposito in segreteria in data 24 marzo 1995 della deliberazione n. 41/95 del 2 febbraio 1995 della Corte dei conti - Sezione di controllo, I collegio, dichiarativa di "non luogo a deliberare" in merito al regolamento recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, come si è già detto, il Ministro per la funzione pubblica — nei previsti trenta giorni e dopo aver sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale — ha dato attuazione ai conseguenti adempimenti ai fini della concreta operatività della "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche":

decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria";

decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria";

2) "Istituti oggetto della nuova disciplina: soggetti che possono usufruire, strutture sindacali legittimate a farne richiesta, procedura per l'autorizzazione, trattamento giuridico ed economico".

Nella normativa vigente in materia prima della entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pur nella sua eterogeneità di fonti, nella sua stratificazione nel tempo e nella sua diversità di regolamentazione nei diversi comparti di contrattazione col-

lettiva del pubblico impiego, erano previsti e disciplinati soltanto gli istituti dell'aspettativa sindacale retribuita e dei permessi sindacali retribuiti.

Gli istituti previsti dalla nuova disciplina recata dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che realizzano le misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno delle attività sindacali, sono ora: a) distacchi sindacali retribuiti; b) permessi sindacali retribuiti; c) aspettative sindacali non retribuite; d) permessi sindacali non retribuiti.

A) Con riferimento ai "distacchi sindacali retribuiti", la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta, in particolare, negli articoli 2, 5 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

In base al citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994:

"il preesistente contingente complessivo" delle aspettative sindacali e dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulabili per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno, fruibili — "in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione" dell'accordo dell'8 aprile 1994 — in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a 5.187 distacchi sindacali) è stato ridotto del 50% (una ulteriore riduzione del 5% dei distacchi sindacali è prevista a partire dal 31 dicembre 1997);

è stato "determinato il nuovo contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili" in tutte le amministrazioni pubbliche nel numero di 2.584 (la ulteriore riduzione del 5% decorre, come si è detto, dal 31 dicembre 1997).

Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la funzione pubblica ha provveduto:

alla determinazione e ripartizione dei 2.584 distacchi sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, sulla base dei criteri indicati nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 (diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato);

alla ripartizione dei predetti distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative sul piano nazionale in rapporto al loro grado di rappresentatività accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione, attribuendo, in ciascuno dei richiamati comparti ed aree, il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il restante 10 per cento (nei limiti della relativa capienza numerica) alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1978, n. 58. (Per la separata area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali devono essere attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale).

Rappresentato quanto sopra si ritiene utile chiarire il concetto dell'istituto del distacco sindacale retribuito, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Si premette che sostanzialmente i distacchi sindacali retribuiti coincidono con le aspettative sindacali previste dalla normativa precedente. La nuova denominazione in effetti ha inteso evidenziare che, nel disciplinare la nuova normativa in materia di prerogative sindacali, si è pervenuti alla riduzione del 50 per cento delle aspettative sindacali fruite complessivamente in base alla previgente normativa, computando, oltre alle aspettative sindacali propriamente dette (che comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno) anche altri analoghi istituti presenti nella medesima previgente normativa (quali i permessi sindacali annuali ed i permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno), che nella loro reale utilizzazione consentivano di pervenire nei fatti alla stessa operatività delle aspettative sindacali.

I "distacchi sindacali retribuiti", pertanto, comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata del distacco stesso, che esaurisce i propri effetti — come si ridirà anche nel seguito — al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo,

che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali possono essere autorizzati soltanto nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che "*ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale*".

Si sottolinea, a tale ultimo riguardo, che lo stesso comma 7 del predetto art. 2 prevede la possibilità che i distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali (e pertanto non anche quelli spettanti alle organizzazioni sindacali) "*possono essere utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni*" medesime. In questa specifica fattispecie, quindi, ai fini dell'utilizzo del distacco sindacale, non è obbligatorio che il dipendente di una amministrazione pubblica — che sia dirigente sindacale e che sia posto in distacco sindacale nella quota di spettanza della confederazione sindacale — svolga l'attività sindacale esclusivamente nell'ambito della organizzazione sindacale di categoria dell'amministrazione e del comparto di appartenenza, ma può essere incaricato — fermo restando i requisiti soggettivi richiesti — anche in attività sindacali di competenza della confederazione sindacale richiedente, ovvero — come si è detto — in altre organizzazioni sindacali di categorie diverse, ma aderenti alla stessa confederazione sindacale.

In mancanza di una simile previsione normativa per i distacchi sindacali nella quota di spettanza delle organizzazioni sindacali, è di tutta evidenza che per tali distacchi sindacali non sussiste la indicata possibilità di utilizzazione del dirigente sindacale in distacco sindacale in attività sindacali che non rientrino in quelle della propria organizzazione sindacale di categoria, e quindi, dell'amministrazione e del comparto di appartenenza.

Per quanto concerne "*i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei distacchi sindacali*", l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che le relative richieste devono essere presentate alle ammini-

strazioni di appartenenza dei dipendenti pubblici — dirigenti sindacali dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale "*aventi titolo*". Con questa ultima espressione ci si riferisce ai soggetti sindacali ai quali, in applicazione dei commi 4 e 5 del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali sono attribuiti — per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria — dall'indicato decreto del Ministro per la funzione pubblica.

In merito poi, alla "*procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali*", tale procedura è disciplinata nel dettaglio dallo stesso comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Le amministrazioni pubbliche, a seguito della richiesta di distacco sindacale di cui si è detto, "*curano gli adempimenti istruttori — acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta*".

Si sottolinea al riguardo che il "*preventivo assenso*" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi di legittimazione al distacco sindacale dei dirigenti sindacali interessati, nonché alla verifica dei contingenti numerici e dei relativi riparti definiti dal citato decreto del Ministro per la funzione pubblica tra i comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego, e tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo. Il "*preventivo assenso*" in parola "*è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta*".

In merito alla procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali retribuiti, al fine di renderla il più veloce ed efficace possibile ed evitare che possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inoltrare via telefax, al massimo nei tre giorni successivi alla richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-

timento della funzione pubblica la richiesta di distacco sindacale avanzata dalla confederazione od organizzazione sindacale avente titolo, in modo che il Dipartimento medesimo possa provvedere, con il tempo utile necessario, alle verifiche di competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso", sulla cui base le stesse amministrazioni pubbliche interessate adotteranno nei termini prescritti i provvedimenti di autorizzazione dei distacchi sindacali retribuiti.

Si evidenzia, ancora, che ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, "entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto" mentre "possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento"; la conferma annuale e la richiesta di revoca devono essere comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale norma, mentre non prevede alcun particolare e necessario provvedimento nel caso della conferma, dispone invece che le predette amministrazioni "adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca".

Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le autorizzazioni dei distacchi sindacali retribuiti, si richiama l'attenzione su "alcune specificità" che riguardano in particolare il comparto "Scuola" ed il comparto "Regioni-autonomie locali".

Per quanto riguarda il comparto "Scuola", l'art. 2, comma 6, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che "le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico".

Per quanto riguarda, poi, il comparto "Regioni-autonomie locali", l'art. 2, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che "ai distacchi sindacali" utilizzati nel comparto "Regioni-autonomie locali" si applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 69" e che "per consentire i relativi adempimenti il Dipartimento

della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi assensi... all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all'Union-camere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari".

Si ricorda che la citata norma del decreto-legge n. 8/1993 e della legge n. 68/1993 prevede un "fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e Comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali" (ora da intendersi "distacco sindacale" a seguito della nuova normativa in esame).

Relativamente, al "trattamento giuridico ed economico" dei distacchi sindacali, si sottolinea che l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che "i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario". L'art. 5, comma 1, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone, inoltre, che i distacchi sindacali "sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni".

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, cessano di operare - come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 - le aspettative sindacali retribuite autorizzate in base alla normativa precedentemente vigente in

ciascuno dei predetti comparti ed aree.

Con la concreta operatività della nuova disciplina in materia di distacchi sindacali fruibili in tutte le amministrazioni pubbliche, le confederazioni e le organizzazioni sindacali potrebbero - in relazione alla indicata nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali - non avere l'agibilità piena dei predetti distacchi nella fase di prima attuazione della nuova normativa (e cioè nei primi trenta giorni).

Al fine di evitare che in tale fase possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata operatività dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, del sindacato avente titolo.

B) Con riferimento ai "permessi sindacali retribuiti", la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta in particolare negli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

In base al citato art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994:

il preesistente monte ore complessivo dei permessi sindacali, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno, fruibili - "in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della sottoscrizione" dell'accordo dell'8 aprile 1994 - in tutte le amministrazioni

pubbliche (pari a 3.942.294 ore di permessi sindacali) è stato ridotto del 50%;

è stato determinato il nuovo monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche nel numero 1.971.497 ore.

Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la funzione pubblica ha provveduto:

alla determinazione e ripartizione del monte ore complessivo di 1.971.497 ore, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonomia separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, "in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato";

alla definizione, per ciascuno dei predetti comparti ed aree, del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali "sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato".

A seguito della definizione del predetto rapporto percentuale operato dal Dipartimento della funzione pubblica, ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto "Scuola", ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento emanato dal Ministro per la funzione pubblica di cui si è detto, individua il proprio monte ore di permessi sindacali e lo ripartisce "sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo", tra le stesse organizzazioni sindacali aventi titolo con le modalità indicate nel comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Quest'ultima ripartizione va effettuata dalle singole amministrazioni (nel comparto "Scuola" da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica) attribuendo il 10% in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate nella amministrazione ed il restante 90 per cento alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato in base al numero delle deleghe sindacali risultante al 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche elettiva.

Rappresentato quanto sopra, si ritiene utile chiarire il concetto dell'istituto del permesso sindacale retribuito, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono di volta in volta autorizzati "salvo che non ostino ec-

cezionali e motivate esigenze di servizio", dall'amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato, per lo svolgimento di una attività sindacale limitata ad un preciso arco temporale. Tali permessi sindacali possono essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato nel limite del monte ore complessivo spettante a ciascuna organizzazione sindacale avente titolo, e con il duplice limite soggettivo mensile di non più di "quattro giorni lavorativi" e, in ogni caso, di non più di "24 ore lavorative". Nel comparto "Scuola", "per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio", i limiti soggettivi dei permessi sindacali retribuiti sono stabiliti in misura diversa: tali permessi "non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico".

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 individuano i dipendenti pubblici che hanno titolo a fruire dei permessi sindacali retribuiti: i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata ed i dirigenti sindacali non collocati in distacco sindacale (avendone i requisiti soggettivi richiesti). Tali permessi sindacali devono essere utilizzati "per espletamento del loro mandato" e "anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale".

È da evidenziare che i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali retribuiti sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo da usufruirne.

Per quanto riguarda, la procedura di autorizzazione dei permessi sindacali retribuiti, tale procedura è disciplinata nel dettaglio dall'art. 3, comma 5, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: "i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali - devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 pre prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio".

Si evidenzia, altresì, che il successivo comma 6 del medesimo art. 3, dispone che "è vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico im-

piego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".

In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali, si richiama l'attenzione sulla specifica disposizione del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali ... deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione".

Sempre sotto il profilo procedurale, si richiama nuovamente la particolare attenzione delle amministrazioni in indirizzo sul fatto che, in applicazione del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995, ciascuna amministrazione, sulla base del rapporto percentuale dipendente-permessi sindacali definito da detto provvedimento, deve individuare entro i successivi trenta giorni "il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto". In proposito si è già detto in precedenza degli adempimenti procedurali previsti dal comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Relativamente, infine, al trattamento giuridico ed economico dei permessi sindacali retribuiti, si sottolinea che l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che "i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione". L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone inoltre che i permessi sindacali in argomento "sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni".

C) Con riferimento alle "aspettative sindacali non retribuite" la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

Con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 è stato esteso al settore del pubblico impiego l'istituto delle "aspettative sindacali non retribuite", disciplinato finora nel solo settore privato dall'art. 31 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 1 del citato art. 4 dispone, infatti, che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300".

Il concetto dell'istituto delle aspettative sindacali non retribuite, come si è anticipato, è lo stesso di quello già illustrato per i distacchi sindacali retribuiti. Anche le aspettative sindacali non retribuite, così come i distacchi sindacali, comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa, che esaurisce i propri effetti - come si dirà anche nel seguito - al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione.

Ai sensi del riportato comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, le "aspettative sindacali non retribuite" possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 "che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali".

A differenza dei "distacchi sindacali retribuiti" - per i quali il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che possono essere distaccati soltanto i dipendenti pubblici "che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale", in quanto, ai sensi dello stesso art. 2, soltanto tali sindacati partecipano alla ripartizione dei distacchi sindacali in parola - per le "aspettative sin-

dacali non retribuite" l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 richiede che per fruire di tali aspettative sindacali i dipendenti pubblici debbono ricoprire una carica "in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali", senza alcuna specificazione che si debba trattare di sindacati nei cui confronti sia stato accertato il possesso del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale.

Si evidenzia, inoltre, che il citato art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 non dispone alcun limite numerico per le "aspettative sindacali non retribuite", né, conseguentemente, alcun provvedimento di determinazione e di ripartizione da operarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i diversi comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per i diversi sindacati operanti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

In merito poi alla procedura di autorizzazione delle "aspettative sindacali non retribuite" tale procedura è disciplinata nel dettaglio dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: le amministrazioni pubbliche, a seguito della richiesta di aspettativa sindacale non retribuita di cui si è detto, "curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta".

Si sottolinea al riguardo che il "preventivo assenso" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi di legittimazione all'aspettativa sindacale non retribuita dei dirigenti sindacali interessati (e non anche, per i motivi già detti, dei contingenti numerici, come è invece previsto per i "distacchi sindacali retribuiti") ed "è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta".

Anche in merito alla procedura di autorizzazione delle aspettative sindacali non retribuite si sottolinea la necessità che le amministrazioni pubbliche in indirizzo inoltrino via telex, al massimo nei tre giorni successivi alla richiesta, al Dipartimen-

to della funzione pubblica, la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita avanzata dalla confederazione o dalla organizzazione sindacale avente titolo, in modo che il dipartimento medesimo possa provvedere, con il tempo utile necessario, alla verifica di competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso", sulla cui base le amministrazioni pubbliche interessate adotteranno, nei termini prescritti, i provvedimenti di autorizzazione delle aspettative sindacali non retribuite.

Come per i distacchi sindacali retribuiti, anche per le aspettative sindacali non retribuite è poi previsto che "entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto" e che "possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento". La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che "adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca".

Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le autorizzazioni delle aspettative sindacali non retribuite, si richiama la particolare disposizione dell'art. 4, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 riguardante il comparto "Scuola", in ordine al quale - come già ricordato anche per i distacchi sindacali retribuiti - è previsto che "le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico".

Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che espressamente dispone che "le aspettative sindacali di cui all'art. 4 ... non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione tali aspettative sindacali - e per la durata delle stesse - non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.

D) Con riferimento ai "permessi sindacali non retribuiti", la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è con-

tenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

Come già si è detto per le aspettative sindacali non retribuite, con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 è stato esteso al settore del pubblico impiego anche l'istituto dei "permessi sindacali non retribuiti", disciplinato finora nel solo settore privato dall'art. 24 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 3 del citato art. 4 dispone, infatti, che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1 (n.d.r. "I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata") possono fruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3".

Il concetto dell'istituto dei "permessi sindacali non retribuiti" è, in effetti, lo stesso già illustrato per i permessi sindacali retribuiti, con la precisazione che quelli non retribuiti possono essere autorizzati e fruiti "oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3" (di cui si è già detto in precedenza), ma soltanto "per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale".

Il riportato comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 precisa inoltre che "i permessi sindacali non retribuiti" possono essere fruiti "con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3" del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In base a tale precisazione, quindi anche i permessi sindacali non retribuiti - fermo restando quanto già chiarito circa la finalizzazione degli stessi ("partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale") ed il superamento del monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti - possono essere giornalieri o orari e devono essere autorizzati di volta in volta, "salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio", dall'amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato. Tali permessi sindacali possono inoltre essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato con il duplice li-

mite soggettivo mensile di non più di "quattro giorni lavorativi" e, in ogni caso, di non più di "24 ore lavorative". Nel comparto "Scuola", come si è già detto a proposito dei permessi sindacali retribuiti, i limiti soggettivi - al fine di "assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio" - sono stabiliti in misura diversa: "non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico".

È da evidenziare che i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali non retribuiti sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruirne e cioè "i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata". Ciò significa che non tutti i sindacati presenti in una amministrazione pubblica possono richiedere i permessi sindacali non retribuiti, ma soltanto quelli che - ai sensi della normativa vigente per ciascun comparto ed autonomia separata area di contrattazione collettiva del pubblico impiego - hanno "titolo alla contrattazione decentrata".

Come per i permessi sindacali retribuiti, anche per i permessi sindacali non retribuiti occorre osservare le stesse procedure di autorizzazione: i dirigenti sindacali che intendono fruire di permessi sindacali non retribuiti devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite le strutture sindacali di appartenenza aventi titolo. L'amministrazione autorizza salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.

In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti trova applicazione la stessa disposizione di cui si è già detto per i permessi sindacali retribuiti prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali ... deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione".

Anche per i permessi sindacali non retribuiti si evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 770/1994, "è vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri e orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".

Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che espressamente dispone che "i permessi sindacali previsti dall'art. 4 ... non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione, tali permessi sindacali - e per la durata degli stessi - non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.

3. Adempimenti delle amministrazioni. Responsabilità

L'art. 6 (norma finale) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, ha diverse finalità, prevedendo in particolare una serie di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche e specifiche responsabilità in caso di inadempimento.

Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone l'estensione della disciplina di riduzione dei contingenti delle aspettative e dei permessi sindacali in atto - nelle stesse decorrenze e misure realizzate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni (Enti lirici ed istituzioni concertistiche, ASI, Unioncamere, ENEA, ANAV, RAI, ICE, CONI, Ente EUR), precisando che dette aziende ed enti sono tenute a comunicare i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Nel richiamare gli specifici aspetti di responsabilità, di cui si dirà anche in seguito, si resta in attesa di ricevere i provvedimenti con i quali le predette aziende ed enti hanno provveduto ad ottemperare alla indicata disposizione normativa.

Il citato art. 6 prevede, a carico delle amministrazioni pubbliche una serie di adempimenti documentali, anche per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei dati sui distacchi, aspettative e permessi sindacali, in allegato

alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione.

Per i dati riferiti all'anno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva-circolare n. 2/95 del 13 gennaio 1995, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995), integrata dalla direttiva n. 10/95 del 25 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995). Si è in attesa che le amministrazioni pubbliche inviino i richiesti dati, con le modalità indicate in detta direttiva-circolare, evidenziando anche che *nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare* — per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica — *anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti.*

Al riguardo si evidenzia che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, nel caso di *mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche*, la possibilità di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilità, il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilità del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/94 disciplina, inoltre, la procedura da osservare per la revisione, a domanda della parte pubblica o di quella sindacale, della normativa sulla materia oggetto dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 e recepito nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 (richiesta almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della nuova normativa e, successivamente, almeno sei mesi prima di ogni quadriennio).

Nel sottolineare, infine, le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 20 e 59 del de-

creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, si mette in evidenza la specifica disposizione contenuta in proposito nel comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: *i dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative o permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni — conseguenti a dolo o colpa grave — concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare, e amministrativa-contabile.*

Anche l'art. 7 (norme transitorie) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, prevede particolari adempimenti, di carattere transitorio, da parte delle amministrazioni pubbliche. Tali adempimenti riguardano, in sostanza, particolari misure di temporanea tutela dei dipendenti, già usufruenti di aspettative sindacali, che riprendono a prestare servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative medesime, intervenuta proprio per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994:

Innanzitutto il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che *il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite... può essere, a richiesta, trasferito — con precedenza rispetto agli altri richiedenti — a posto disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.*

Tale trasferimento, per esplicita

previsione del comma 2 del medesimo art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 *non può avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.*

Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, *il dipendente trasferito... è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto di trasferimento mediante attribuzione 'ad personam' della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.*

Si mette, infine, in particolare evidenza la disposizione del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale *il dipendente trasferito... non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale svolta.*

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati, con la tempestività che il caso richiede e di sollecitare la più rapida attuazione della normativa in argomento.

Il Ministro: Frattini ■

ANCHE I SINDACI NEI CONSIGLI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Il Ministro dell'Interno, con telegramma datato 4.8.1995 Prot. 15.900/1115, ha modificato il precedente orientamento in materia e precisato testualmente che:

“Ritienesi at rettifica precedente orientamento in ordine at problematica relativa individuazione rappresentanti comuni presso consiglio comunità montana, che sulla base di valutazione elementi ulteriori, sindaco nella qualità di consigliere potest essere designato at rappresentare comune seno comunità montana. Considerato che sindaco at sensi art. 16 L. 81/93 est membro consiglio comunale “a tutti gli effetti” precisasi altresì che divieto sindaco at partecipare organo deliberativo comunità montana non est esplicitato in alcuna norma legge. Ritienesi altresì che partecipazione sindaco seno consiglio Comunità permette migliore et unitaria realizzazione programmazione territoriale comunità montana”.

Direttore Centrale Autonomie **Romagnoli**

Alvaro Pollice

A PROPOSITO DI FORMALITA' IMPOSTE NEL BANDO DI CONCORSO

Qalche volta capita di leggere, nei bandi di concorso per accedere a pubblico impiego, che il candidato deve avanzare la domanda di partecipazione con l'osservanza di determinate formalità come per esempio quella di spedire all'amministrazione la domanda medesima esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, senza busta e senza cartolina di ricevimento.

A qualcuno una prescrizione del genere è sembrata illegittima poiché lo stesso bando di concorso collega al mancato rispetto procedimentale la esclusione del candidato dalle prove di concorso di modo che, qualora si faccia uso di una busta e l'invio abbia luogo con allegazione dell'avviso di ricezione, immancabilmente consegue l'emanazione di un provvedimento di ricezione della domanda avanzata per partecipare alle operazioni concorsuali. E la illegittimità è da rinvenire nella considerazione che una norma di estremo dettaglio, per essere ritenuta conforme ai principi enunciati nell'art. 97 della Costituzione, deve risultare non arbitraria e non irragionevole, requisito quello della ragionevolezza non ricorrente nella fattispecie non essendo ravvisabile alcun valido motivo giustificativo della prevista restrizione.

Tale tesi ha trovato accoglimento da parte del giudice delle leggi il quale (v. Corte Costituzionale n. 299 del 1995) ha avuto ad affermare che non si riesce a trovare alcuna giustificazione logica o giuridica alla disposizione che prevede l'inammissibilità, con conseguente esclusione dal concorso, della domanda per avere l'aspirante unito alla raccomandata di spedizione anche la cartolina di ricevimento. Ed invero se, per evidenti esigenze di certezza, la norma esi-

ge che la domanda sia inviata per raccomandata, il fatto che gli istanti abbiano voluto assicurarsi anche la prova dell'avvenuto recapito della stessa non menoma la situazione, ma vi aggiunge un elemento che, pur non rilevante per l'amministrazione, non può determinare effetti negativi sicché una disposizione, come quella limitativa predetta, appare del tutto irragionevole e contrastante con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione pubblica.

Si concorda pienamente con quanto precede poiché non sembra possa essere riconosciuta una qualificazione negativa ad un adempimento che, sebbene non necessario, tuttavia non è vietato oppure non è esplicitamente vietato in quanto ritenuto contrario ai precetti normativi essenziali.

In siffatto quadro si colloca l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, ove nella domanda di partecipazione al concorso siano indicati elementi non richiesti, questi soccorrono alla identificazione di quelli eventualmente mancanti, sempre che offrano idoneità per la surrogazione, mentre, qualora essi siano in-

ficiati di invalidità, tale circostanza non vizia tutta la domanda che resta rilevante nella parte immune da censura.

Gli è che, in materia, opera un principio giuridico di conservazione della volontà espressa di partecipazione ad un concorso, conservazione che si ritiene meritevole di tutela per assicurare la scelta del vincitore tra il maggior numero di partecipanti onde immettere nella organizzazione amministrativa il soggetto più preparato. Prevedere limitazioni, per di più irrazionali, e di difficile o inutile osservanza, come quella ritenuta incongrua dal giudice delle leggi, vuol dire formalizzare una procedura che deve basare essenzialmente sull'accertamento del merito e non sul rispetto di riposizioni burocratiche che valgono a far passare in seconda posizione le capacità culturali dell'aspirante al posto. Questo deve essere coperto non da chi ostenta di saper osservare il procedimento, anche se non si può negare la necessità dell'osservanza sostanziale della procedura, ma da colui che dimostra di possedere le capacità indispensabili per lo svolgimento della funzione da esplicare. ■

MOSTRA MERCATO DEL DAINO E DEI PRODOTTI TIPICI DI MONTAGNA

Si è svolta a Colle di Nocera Umbra (PG) dal 15 al 17 settembre, la XIII Edizione della "Mostra mercato del daino e dei prodotti tipici della montagna".

Di particolare interesse il Convegno interregionale del 16 settembre sul tema: "Cambiamo marcia, torniamo in montagna" per l'area umbromarchigiana. Finalità principale quella di passare dalle affermazioni generiche sulla montagna, alla fase concreta ed operativa di rilancio delle risorse umane e materiali disponibili. In particolare, si è discusso delle ricchezze ambientali, storico-culturali e agro-alimentari da valorizzare, anche con il riconoscimento della tipicità dei prodotti al fine di esaltarne le qualità e sostenere l'impegno di tanti piccoli produttori e operatori del territorio.

M.B.

UMBRIA: L'ACCORDO REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

La tematica delle riforme istituzionali, che da tempo è al centro del dibattito politico nel nostro Paese, ha implicazioni ai diversi livelli dell'ordinamento a partire dalla Costituzione per giungere fino agli organismi più vicini ai cittadini.

In effetti ciò che è in discussione è proprio il rapporto tra lo Stato ed il cittadino per cui restringere lo spettro della riforma soltanto alle massime istituzioni del nostro ordinamento significherebbe realizzare una riforma incompiuta in un anello essenziale. La sua validità infatti si misurerà anche in riferimento alla capacità delle istituzioni di rispondere ai bisogni della cittadinanza in termini di efficienza, efficacia e congruità dell'azione.

È per questi motivi che il tema delle riforme coinvolge anche le assemblee locali ed in primo luogo quelle regionali, all'interno delle quali si dovrà consumare una parte rilevante della riforma con l'applicazione della legge 142, in particolare dell'art. 3 che consente di riarticolare sul territorio il reticolo istituzionale per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati.

All'interno di questo processo di avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, le Comunità montane hanno un ruolo importante da svolgere, sufficientemente delineato dalle leggi 142 e 97.

In questa direzione si è mossa l'UNCHEM che ha ottenuto importanti risultati con la sottoscrizione dei noti accordi con la Conferenza delle regioni e con l'U.P.I.

Tale azione però necessita di essere completata a livello delle singole realtà territoriali in quanto l'applicazione di queste importanti leggi statali passa attraverso il filtro di quelle regionali.

In questo senso acquista valore emblematico l'accordo sottoscritto a Perugia l'11 luglio scorso tra Regione, U.P.I., A.N.C.I., UNCEM e Lega

Con riferimento all'accordo stipulato tra le Associazioni rappresentative delle A.A.L.L. in Umbria, il cui testo abbiamo ospitato sul numero scorso della Rivista, pubblichiamo ora il Commento della Delegazione UNCEM Umbria sull'argomento.

delle autonomie a conclusione di una apposita Conferenza convocata dalla nuova Giunta, presieduta dal Prof. Bracalente, la quale, sin dai primi atti della sua gestione, sembra fortemente intenzionata a dare corpo alla riforma del sistema autonomistico regionale, il cui dibattito, iniziato qualche anno fa, ha sinora prodotto soltanto la revisione dello Statuto regionale, l'abolizione dei consorzi socio-urbanistici e la riforma delle U.S.L.

L'accordo contiene dei punti di notevole rilevanza per le Comunità montane, che di seguito si evidenziano: — riconoscimento della pari dignità istituzionale con Province e Comuni, a fronte di errate impostazioni, peraltro ancora non del tutto superate, che vedevano nella Comunità montana un ente strumentale della Regione, il cui riordino avrebbe dovuto essere inserito nell'interno di quello di tali enti (per es. aziende di promozione turistica);

— riconoscimento alle Comunità montane del titolo alla attribuzione (e non semplicemente alla delega) di funzioni di governo e gestione del territorio in applicazione del principio di sussidiarietà;

— partecipazione a pieno titolo, attraverso rappresentanze politiche e tecniche, ad un Comitato fra rappresentanti della Regione e delle autonomie locali, e ad un gruppo di lavoro che lo affiancherà, con il compito di proporre entro il 31.12.1995 un testo di legge quadro di riordino istituzionale che contenga, tra l'altro, una parte speciale ove siano elencate le funzioni amministrative di Comuni, Province e Comunità montane.

L'auspicio è che questo accordo non resti sulla carta ma produca i suoi effetti nei termini concordati e che possa costituire, per le Comunità montane umbre, il mezzo per la valorizzazione del loro ruolo, attraverso l'approvazione di una legge di riordino adeguata alle necessità del territorio ed alle attese dei cittadini (al riguardo l'UNCHEM regionale ha sempre sottolineato l'esigenza di mettere in primo piano l'aspetto istituzionale e funzionale piuttosto che quello, pure importante, ma conseguente, dell'articolazione territoriale), e per il loro ingresso definitivo nel sistema delle autonomie locali.

M.A. ■

AVEZZANO: IL COMUNE A "PORTATA DI MANO"

Con MEMOBOX — giornale telefonico interattivo della Marsica — l'amministrazione comunale di Avezzano è più vicina ai suoi cittadini con un'informazione aggiornata e trasparente.

Basta una telefonata allo 0863/41.66.41 (casella vocale 5050) e gli utenti — da qualche mese — possono sfogliare, usando i tasti del telefono, le pagine vocali ed ottenere le indicazioni di cui hanno bisogno, 24 ore su 24.

Con il costo di una normale telefonata urbana, i 38.000 abitanti di Avezzano possono così ottenere, da casa, tutta una serie di informazioni sui servizi comunali, le offerte di lavoro, le attività degli organi amministrativi, le manifestazioni in programma.

Il cittadino può anche intervenire attivamente per esprimere pareri e suggerimenti, oppure segnalare disservizi e guasti.

MARCHE: LEGGI REGIONALI E OBIETTIVO 5b

Il 14 luglio si sono riuniti presso la Delegazione UNCEM delle Marche i Presidenti e Segretari delle Comunità montane, oltre alla Giunta della Delegazione stessa, per esaminare la grave situazione che si sta verificando nella gestione e valorizzazione del territorio montano, rappresentato dalle 13 Comunità montane che raggruppano i 122 Comuni montani delle Marche, con una popolazione di circa 350 mila unità.

Gli stessi amministratori hanno formulato le seguenti considerazioni:

1) In ordine alla legge regionale n. 12/95, relativa al nuovo ordinamento delle Comunità montane marchigiane, pur rappresentando questa un primo passo per la montagna, denuncia tuttavia notevoli limiti di contenuto, oltre a difetti di tipo formale, che ne rendono, in alcuni casi, impossibile l'applicazione.

Si rende pertanto urgente un riesame del provvedimento.

2) La mozione programmatica approvata dal Consiglio regionale, sulla cui base si è costituita la Giunta d'Ambrosio, non contiene concreti e sufficienti impegni in ordine all'applicazione degli istituti di cui alla legge nazionale 31.1.1994, n. 97, in materia di aree montane, che sono invece indispensabili per una corretta politica di riequilibrio territoriale e di valorizzazione delle aree medesime.

3) Si ritiene necessaria una inversione radicale di tendenza verso una reale innovazione negli indirizzi di politica legislativa nei vari settori di competenza regionale: agricoltura, forestazione, formazione professionale, ambiente, assetto territoriale, ecc., tale da determinare un quadro di semplificazione amministrativa e di corretto riparto funzionale, tra gli enti locali, come per altri già previsto nella citata mozione.

In tal senso si esprime viva preoccupazione per i contenuti della recente proposta di legge in materia di

"disciplina regionale della bonifica", che ancora una volta vede penalizzati ruolo e funzioni delle Comunità montane in una materia che, invece, dovrebbe vederle naturali protagoniste.

4) Altrettanta contrarietà suscitano le prime indicazioni applicative del Regolamento CEE 2081/93 Obiettivo 5/B — che riguarda pressoché esclusivamente il territorio montano regionale — laddove si esclude o minimizza il ruolo delle Comunità montane in riferimento alle misure tipicamente connesse alle funzioni istituzionali di detti enti (forestazione, anzitutto).

Allo scopo si allegano alcune osservazioni (All. A) intese a rettificare gli erronei orientamenti di cui sopra.

Si auspica, in conclusione, che la legislatura regionale che prende avvio, dimostri la necessaria sensibilità per i gravi problemi delle zone montane, le quali costituiscono, se valorizzate, una consistente risorsa di tipo economico e sociale per tutta la Regione Marche.

L'UNCEM si riserva di specificare il presente documento politico, attraverso concrete osservazioni e proposte sulle varie problematiche individuate.

Nel ringraziare, si inviano cordiali saluti.

Leandro Mariani
Presidente Delegazione
UNCEM delle Marche

OSSERVAZIONI SUL PIANO DI SVILUPPO DELLE ZONE RURALI OBIETTIVO 5B (Regolamento CEE 2081/93)

SOTTOPROGRAMMA 1.1 - AGRICOLTURA

MISURA 1.1.4. - *Promozione e diffusione servizi sviluppo agricoltura*

Le Comunità montane avevano richiesto, per la verità nel settore AMBIENTE, la possibilità di prevedere un sistema di monitoraggio ambientale, gestito dalle stesse Comunità montane, per la protezione delle aree boscate e per la prevenzione di incendi, danni ambientali ecc., frequenti nelle aree interne.

Il documento regionale ha previsto una rete agro-meteo, con competenza affidata all'ESAM, con compiti diversi e non ha invece recepito la necessità di monitorare le aree forestali per i fini proposti dalle Comunità montane (Intervento 2).

MISURA 1.1.5 - *Sviluppo dell'agriturismo*

Al punto 2 è prevista la possibilità, per gli Enti locali e consortili, di realizzare percorsi attrezzati ed aree organizzate per la sosta, assegnan-

done la competenza agli *"Enti Locali o consortili"*. Le Comunità montane che hanno predisposto specifici studi per tale tipo di intervento debbono essere ricomprese, nei bandi in via di emanazione, tra i Beneficiari delle misure a titolo prioritario.

MISURA 1.1.6. - *Razionalizzazione e miglioramento reti irrigue ed azioni complementari*

Nella serie di azioni per la razionalizzazione ed il miglioramento delle reti irrigue tra i beneficiari non vengono mai citate le Comunità montane.

Per lo stesso punto 4 Riuso delle acque reflue a scopo irriguo si fa riferimento a Consorzi di gestione ed a Consorzi tra Comuni, non richiamando la competenza delle Comunità montane nei cui territori sono spesso rilevati fenomeni di immissione di reflui zootecnici e civili nelle acque fluviali. Fenomeni anche questi segnalati nel piano dell'ob. 5b della Comunità montana dell'Alta Valle Esino e per risolvere i quali era stato

richiesto uno specifico finanziamento.

SOTTOPROGRAMMA 1.2 - PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

MISURA 1.2.1. - *Progetti aree protette*

Neppure in questa misura sono state riservate espressamente competenze alle Comunità montane che comprendono nei propri territori la maggior parte delle aree protette e riserve naturali, per le quali sono state già previste nei Piani Comunitari proposte di intervento, misure di salvaguardia e delimitazione di ambiti a diversa tipologia ed intensità di protezione.

Occorre che i bandi esplicitino tra gli Enti locali indicati come beneficiari le Comunità montane.

MISURA 1.2.2. - *Protezione e sviluppo patrimonio forestale*

Le Comunità montane hanno svolto fino ad oggi azioni numerose e molteplici di miglioramento e ripristino del patrimonio forestale, analizzando estesamente il territorio, intervenendo direttamente nelle proprietà collettive, o per conto di privati proprietari.

Tali attività, in merito alle quali è stata acquisita una notevole professionalità ed esperienza, vengono ignorate a livello regionale assegnando a Consorzi, Aziende e Comunanze la titolarità dell'attuazione delle misure.

Occorre pertanto confermare le funzioni delle Comunità montane in tale misura, assegnando alle stesse un ruolo fondamentale.

SOTTOPROGRAMMA 2.1 - SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE

MISURA 2.1.5. - *Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche*

Tra i beneficiari della misura sono indicati in modo generico gli Enti Pubblici.

Con gli interventi per la realizzazione di infrastrutture territoriali di pubblico interesse finanziati con contributi del 50%.

Occorre specificare, in sede di bando, quali siano le tipologie da ricomprendersi tra quelle di pubblico interesse ed occorre che siano esplicitati tra i soggetti beneficiari le Comunità montane che possono intervenire ristrutturando e recuperando per un uso di interesse sociale e collettivo di tipo ricettivo complessi di valore storico artistico diffusi anche nel territorio rurale.

CAMPANIA: ISTITUITI I PARCHI DEL VESUVIO E DEL CILENTO-VALLO DI DIANO

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i decreti che istituiscono gli Enti Parco del Vesuvio e del Cilento-Vallo di Diano (SA).

In tutto 230 mila ettari di verde protetto, di territorio da tutelare, proteggendolo da speculazioni edilizie che letteralmente assediano sia il vulcano che il Vallo di Diano.

Vincenzo La Valva, presidente del Parco del Cilento, spiega che abusivismo ed incendi sono i suoi problemi da fronteggiare con la massima urgenza. Poi bisognerà combattere l'abusivismo edilizio che nel passato ha avuto campo libero.

Questi i comuni che rientrano nella perimetrazione del parco del Vesuvio: Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco.

Per questi comuni nel Napoletano l'istituzione del parco è una occasione di sviluppo anche economica: *"Il Parco - spiega il presidente del comitato di gestione, Ugo Leone - può dare una impennata all'economia locale, con tanti posti di lavoro, soprattutto nel campo del turismo"*.

Per la gestione del parco il Ministero stanzerà circa due miliardi l'anno, in base ai piani triennali per le aree protette, e altri finanziamenti potranno giungere dall'Unione Europea, sempre che l'Ente parco proponga concreti progetti.

Il Parco del Cilento è molto grande (220 mila ha) e conta nel suo perimetro 87 comuni che vanno dalla montagna al mare, dai monti Alburni alle coste di Agropoli e Marina di Camerota.

Una risorsa immensa, quella del mare, che qui si coniuga con l'agricoltura, in estesissime zone coltivate.

E per effetto dell'istituzione dei parchi, anche l'agricoltura sarà protetta.

Il regolamento dei parchi Vesuvio e Cilento prevede il divieto dei pesticidi e di tutte le altre sostanze dannose usate nelle coltivazioni e negli allevamenti, e quindi diventa obbligatoria una agricoltura biologica.

Ora, ottenuto il decreto, bisognerà attivarsi rapidamente per far decollare definitivamente questo progetto di conservazione e valorizzazione.

Piero Vistocco

SOTTOPROGRAMMA 3.1 - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI ED AMBIENTALI

MISURA 3.1.2. - *Trattamento rifiuti industriali*

Come beneficiari della misura sono indicate le Società Miste pubblico-private. Società che nelle zone ad elevata industrializzazione possono comprendere la partecipazione delle stesse Comunità montane.

ASSE 3 - *Riqualificazione e miglioramento dell'abitare rurale*

Alcune delle misure comprese nei sottoprogrammi, 3.1 e 3.2, relative alle infrastrutture di rete delle informazioni e delle telecomunicazioni, (MISURA 4.1.3) trovano la più idonea localizzazione nei Comuni a maggiore industrializzazione delle aree interne. È indubbio che Fabriano ed i Comuni circostanti di prevalente sviluppo del secondario, debbono in via prioritaria risultare destinatari delle misure indicate.

Per la misura 3.2.1. in particolare la realizzazione già prevista nel Documento Regionale di stazioni self-service nelle sedi delle Comunità

montane, interconnesse con il sistema informativo organizzato dalla Provincia, consentirà alle stesse Comunità montane di configurarsi come Enti di riferimento per la fornitura dei servizi amministrativi ai Comuni minori.

MISURA 3.2.2. - *Recupero e valorizzazione patrimonio storico-culturale*

Per questa specifica misura è necessario sottoporre all'attenzione della Regione la esiguità del finanziamento assegnato che non consente di coprire neppure in minima parte le richieste prevedibili.

La proposta di incremento dei finanziamenti può essere presentata almeno per il recepimento nel secondo triennio di attuazione della misura 5b: 1996-'99.

MISURA 3.2.3. - *Miglioramento della mobilità*

La misura è stata inserita nel documento regionale per la specifica richiesta formulata dalle Comunità montane.

Malgrado ciò nel documento, tra i destinatari della misura, non sono evidenziate le Comunità montane. ■

SI È RIUNITO IL COMITATO DELLE REGIONI

Richiesta agli Enti locali e regionali maggior partecipazione al dialogo con i Paesi dell'Est e alla gestione di certi aspetti della politica regionale

In occasione della sua sessione plenaria il Comitato delle regioni dell'UE ha adottato vari pareri, in parte di propria iniziativa. Riassumiamo i più importanti:

1) **Istruzione e formazione:** ruolo degli enti locali e regionali nell'aiuto dell'UE ai paesi dell'Europa centrale ed orientale. Pur rallegrandosi dell'apertura a vari paesi dell'Europa dell'Est dei programmi SOCRATES e LEONARDO, il Comitato chiede che gli enti locali e regionali siano coinvolti nella gestione dei progetti e dei programmi nel quadro dell'iniziativa PHARE, e nella definizione di nuove strutture di istruzione e di formazione. La strategia di "pre-adesione" di questi paesi all'UE dovrebbe includere un "dialogo strutturato" tra rappresentanti degli enti locali e regionali dei paesi dell'Est e membri del Comitato delle Regioni. Il parere è stato adottato all'unanimità.

2) **Fondo di coesione.** Il Comitato chiede una partecipazione attiva degli enti locali e regionali alla gestione del Fondo di coesione. Le richieste di finanziamenti presentate dai quattro Stati membri interessati dovrebbero obbligatoriamente essere corredate dai pareri degli enti locali e regionali interessati. Il Comitato chiede che vi sia, in futuro, una migliore analisi dell'impatto dei progetti sull'ambiente. Il Fondo dovrebbe d'ora innanzi finanziare un numero maggiore di progetti nelle regioni ultraperiferiche.

3) **Cooperazione interregionale** finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il Comitato chiede che sia data la priorità alle iniziative che stimolano nuove forme di cooperazione tra comuni e regioni, in particolare tra le regioni povere e quelle più prospere, nonché tra le regioni non limitrofe. Il Comitato deplorea che la Commissione abbia annunciato gare di appalto per taluni pro-

GRAZIE AD UN ACCORDO CON LA COMMISSIONE EUROPEA L'ITALIA SALVA 8 MILIARDI DI FINANZIAMENTI DEI FONDI STRUTTURALI CHE RISCHIAVA DI PERDERE A CAUSA DEI RITARDI NELLA LORO UTILIZZAZIONE

A seguito di uno scambio di lettere tra il ministro italiano Rainer Masera e il commissario alla Politica regionale, Monika Wulf-Mathies, l'Italia adotterà misure tese a migliorare e ad accelerare la gestione dei Fondi strutturali europei: grazie a questo miglioramento, la Commissione europea accetta di prorogare (sottolineando comunque che questa sarà l'ultima volta) i termini attualmente in vigore per gli impegni e i pagamenti nazionali relativi ai programmi dei Fondi strutturali dell'UE per l'Obiettivo 1.

Così, oltre 8 miliardi di ECU previsti per la fase di programmazione 1989/1993, che rischiavano di non essere utilizzati, potranno servire per finanziare azioni in Italia (la semplice indicazione delle scadenze indica quale sia stato il ritardo provocato, stando ai termini di un comunicato della Commissione, dalla "scarsa efficienza dell'apparato amministrativo italiano").

Commentando i risultati delle discussioni che ha avuto con Masera, la sig.ra Wulf-Mathies ha dichiarato che le misure decise mirano a chiudere in modo soddisfacente il periodo di programmazione 1989/1993 e a migliorare in modo rilevante l'esecuzione dei programmi 1994/1999.

Le misure decise mirano a rafforzare tanto l'amministrazione centrale quanto l'amministrazione regionale in Italia e comportano in particolare:

— l'istituzione, presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, entro il dicembre 1995, una cabina di regia nazionale che costituirà il punto centrale di riferimento per le misure finanziarie dai Fondi comunitari, e l'istituzione di unità analoghe nelle regioni che usufruiscono di interventi ai sensi degli Obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b;

— l'istituzione, presso le amministrazioni centrali responsabili dell'attuazione dei programmi ed anche al livello regionale, di unità speciali dotate di mezzi adeguati e di personale sufficiente;

— l'attuazione di misure tese a garantire che le parti sociali operino in sinergia con queste "cabine di regia".

Inoltre, verrà fatto regolarmente ricorso al *Nucleo di valutazione* e al *Nucleo ispettivo*.

Essendo queste misure stabilite, la Commissione ha deciso quanto segue: — 1) viene concessa la proroga fino al 31 dicembre 1995 del termine per gli impegni nazionali relativi al programma 1989/1993, a seguito dell'accordo raggiunto con le autorità italiane; 2) per quanto concerne i pagamenti, la conferma definitiva della proroga sarà data nel corso dell'anno, in funzione dei progressi compiuti per quanto riguarda le varie componenti del pacchetto di attuazione concordato tra la Commissione e il governo italiano. Tuttavia, una proroga dei termini fino al 31 dicembre 1995 è stata decisa già da adesso su tre casi di pagamento, ossia: — *Programmi Mediterranei Interni (PIM)*; — *Programma relativo al potenziale energetico endogeno*; — *programma Gas naturale*.

getti senza aspettare il suo parere. Si preoccupa dell'intenzione della Commissione di finanziare progetti meno numerosi e più estesi di prima, il che potrebbe portare ad escludere gli enti locali più piccoli e meno prosperi.

4) **Azione sociale a medio termine:** programma di lavoro della Commissione (1995/97). Il Comitato considera che occorre prendere in considerazione la diversità dell'Europa sotto il profilo culturale, economico ed organizzativo. È contrario al suggerimento di istituire norme europee che incideranno sul negoziato delle retribuzioni su scala locale, e dubita dell'opportunità di legiferare al livello dell'UE riguardo a taluni aspetti delle condizioni di lavoro, quali i singoli licenziamenti. Il Comitato si stupisce del fatto che la politica degli alloggi non occupi uno spazio maggiore nel programma della Commissione. L'UE deve tra l'altro fare in modo che siano incluse norme sociali minime negli accordi commerciali internazionali, affinché vi sia una discriminazione nei confronti dei prodotti fabbricati da bambini o in altre condizioni inammissibili sotto il profilo sociale. Il parere è stato adottato all'unanimità.

5) **Programma LIFE a favore dell'ambiente.** Il Comitato si rallegra della proposta di proseguire LIFE fino al 1999, ma osserva che la dotazione di 450 milioni di ECU proposta non è sufficiente per andare incontro agli obiettivi del programma. Dovrebbe essere data la priorità a progetti che coinvolgono vari Stati membri o che permettono di far fronte ad importanti problemi comunitari, quali l'inquinamento delle acque o delle città, oppure la circolazione dei residui pericolosi. Il programma dovrebbe limitarsi a progetti di dimostrazione e d'innovazione suscettibili di essere riproposti altrove. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere associati alla selezione dei progetti e alla diffusione dell'informazione ai partners di progetti al livello locale.

6) **Programma RAPHAEL in materia di patrimonio culturale (1996/2000).** Il Comitato chiede di prevedere tra 90 e 100 milioni di ECU per l'attuazione di questo programma, invece di 67 milioni soltanto. È molto preoccupato dalla scarsissima attenzione data alle questioni ambientali. Taluni siti in cui vi è un patrimonio culturale richiedono misure di conservazione così estese da dover essere esclusi da circuiti turistici. Occorre fare in modo di mantene-

FRANZ FISCHLER: FARE IN MODO CHE "LEADER II" SIA UN SUCCESSO

Il Commissario europeo Franz Fischler ha presentato le sue priorità per lo sviluppo economico delle zone rurali dell'Unione europea. *"La mia politica mira a mantenere ovunque nell'Unione europea comunità rurali che possano sopravvivere"*, ha dichiarato. *"L'agricoltura rimarrà sempre un settore importante nelle zone rurali, ma occorre anche sviluppare le altre attività che contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e di ricchezze"*.

Per il periodo 1994/95, l'UE riserva circa 30 miliardi di ECU per gli interventi riguardanti in modo specifico lo sviluppo rurale. Le priorità di Fischler sono le seguenti:

- generalizzare l'approccio plurisettoriale. Tale approccio è seguito dall'inizio negli interventi in base all'Obiettivo 5b (zone rurali fragili), ma bisogna estenderlo, o persino introdurlo, per quanto concerne gli interventi nelle regioni eleggibili all'Obiettivo 1 (regioni in ritardo) dove si trovano del resto le zone rurali più fragili;
- associare nel modo più esteso possibile i diversi rappresentanti regionali e locali ai programmi dell'UE (*"approfondire la partnership"*), affinché i programmi abbiano i migliori risultati possibili;
- andare incontro alle priorità relative alla disoccupazione, all'ambiente, ecc.

Il Commissario ritiene inoltre che occorra esaminare in che modo la problematica rurale possa essere presa in considerazione nelle altre politiche dell'UE. Si tiene già conto di tale problematica in certe azioni riguardanti la ricerca o le telecomunicazioni, ad esempio, ma vi sono numerose altre possibilità di una migliore collaborazione e di sinergie, possibilità che è opportuno individuare e valorizzare.

In seguito al successo dell'iniziativa LEADER I, le aspettative nei confronti del programma LEADER II (1994/95) sono notevoli. Tale *"iniziativa comunitaria"* si colloca nel contesto della strategia d'insieme di sviluppo rurale. Nel sostenere un gran numero di progetti che hanno coinvolto direttamente le popolazioni locali, LEADER I ha permesso di ridinamizzare oltre 200 piccole zone rurali, e ha dimostrato l'importanza delle iniziative locali per lo sviluppo rurale. Affinché il programma LEADER II sia un successo, le sue caratteristiche fondamentali devono essere pienamente rispettate in occasione dell'attuazione dei programmi.

L'azione dell'UE a favore dello sviluppo rurale comprende i programmi dell'iniziativa LEADER II e quelli effettuati in base agli Obiettivi 1, 5a e 5b. L'insieme si organizzerà in base alla Rete europea per lo sviluppo rurale istituita quest'anno. I compiti affidati a tale rete devono essere realizzati rapidamente. Si tratta di:

- permettere ai responsabili dello sviluppo rurale di incontrarsi e di raccogliere, esaminare e diffondere il più possibile le informazioni, esperienze e risultati raggiunti;
- utilizzare questo capitale d'informazioni per riflettere sulla problematica delle zone rurali;
- fornire un'assistenza tecnica a certe operazioni previste nei programmi *"LEADER"*, e in particolare a vantaggio degli interventi di sviluppo rurale.

re vivo, nella misura del possibile, il patrimonio culturale in quanto contesto di vita quotidiano per i cittadini d'Europa.

Il Comitato ha tra l'altro adottato i suoi pareri riguardanti: la qualità delle acque destinate al consumo umano; il programma d'azione a favore della protezione civile; l'istruzione e la formazione di fronte alle sfide tecnologiche, industriali e sociali.

Il Comitato aveva inoltre adottato, durante la sua sessione di luglio, le relazioni Powell-Frau sullo sviluppo

urbano e la relazione Granrut sul riassetto del territorio. In questo modo, si è pronunciato a favore dell'inserimento nel Trattato dell'UE — in occasione della Conferenza intergovernativa del 1996 — di nuove responsabilità riguardo alle zone urbane e in materia di riassetto del territorio. In sostanza, il Comitato delle regioni chiede quanto segue:

1) **Politica urbana.** La politica urbana e l'urbanistica non sono di competenza dell'UE, e nel Trattato non vi è alcun riferimento specifico alle

zone urbane. Tuttavia, alcune delle zone più urbanizzate del pianeta si trovano nell'Unione (70% almeno degli Europei vivono in una zona urbana) e la sua politica ha un impatto profondo sulle città. Secondo il Comitato, in mancanza di una visione strategica dello sviluppo urbano, la politica europea potrebbe sfociare in misure non coerenti. Il Comitato propone quindi che si elabori un quadro coerente per le attività in ordine sparso della Commissione europea. Ha approvato il testo di un nuovo capitolo in materia di politica urbana (redatto dalla sua Commissione per le politiche urbane), nonché delle modifiche ad articoli relativi alle altre politiche dell'UE, che propone di apportare al Trattato.

2) **Riaspetto del territorio.** Il Comitato ritiene che l'UE, gli Stati membri e gli Enti regionali e locali devono determinare insieme una politica volontaristica di sviluppo. Chiede che sia esaminata la possibilità di iscrivere il tema del riassetto del territorio nel trattato in quanto competenza comunitaria. Le regioni ed enti locali, in quanto livelli decisionali più vicini ai cittadini, devono partecipare all'elaborazione dello schema di sviluppo dello spazio comunitario. Il Comitato auspica tra l'altro che vi sia al più presto un'iniziativa comunitaria mirante a permettere la realizzazione di progetti di riassetto territoriale, utilizzando i fondi disponibili ed iscritti nelle prospettive finanziarie dell'UE. Infine, approva la creazione di un osservatorio europeo per il riassetto del territorio. ■

UNIONE EUROPEA: DIBATTITO E DECISIONI TECNICHE SULL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Il Consiglio agricoltura ha delineato nell'ultima sessione una serie di regolamenti tecnici che sono stati adottati senza dibattito. Ha poi discusso dei problemi dell'agricoltura di montagna e dell'allevamento di vitelli in batteria.

Al riguardo, il Commissario Fischler ha confermato che nuove norme saranno probabilmente proposte entro fine anno, sulla base di una relazione la cui presentazione dovrebbe essere anticipata di un anno, nel prossimo ottobre.

Invece, gli ampi scambi di vedute sull'agricoltura di montagna hanno permesso solo l'avvio di una riflessione che sarà proseguita al livello del Comitato speciale agricoltura.

Come nello scorso gennaio il Consiglio è stato investito del problema della delegazione italiana che ha nuovamente presentato e commentato il memorandum sul tema. Il documento contiene alcune proposte miranti a completare le misure esistenti a favore delle coltivazioni agricole delle regioni di montagna, suggerendo un trattamento speciale in loro favore partendo dai mezzi offerti dagli strumenti di gestione dei mercati e dai Fondi strutturali.

Nessuno ha contestato la necessità di mantenere un'attività economica in queste difficili regioni, ma a che prezzo? Per alcune delegazioni, la britannica e la svedese in particolare, ogni aumento dell'aiuto a un gruppo di produttori in particolare deve portare a una riduzione, cioè non possono esserci aumenti di spese dal loro punto di vista.

Per altre delegazioni è importante avere una politica di mercato unico; sarebbe quindi necessario far ricorso ai meccanismi strutturali per aiutare tali regioni.

Nell'insieme la maggior parte dei ministri si sono espressi a favore di un trattamento speciale che copra non solo le regioni di montagna ma anche tutte le regioni meno favorite. Davanti a tale mobilitazione Fischler ha avuto a questo stadio una risposta prudente, sottolineando in primo luogo l'importanza di utilizzare efficacemente le misure già esistenti per compensare gli handicap, e cioè le indennità compensative, i vari Fondi strutturali (obiettivi 1 e 5b) e delle misure di accompagnamento; d'altra parte, ha aggiunto, non è possibile nel contesto attuale di restrizione imperativa della produzione, aumentare le quote di alcuni produttori senza danneggiarne altri.

L'UNCCEM INVITA ALL'UNITÀ LE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE

Pubblichiamo il testo della lettera che il Presidente dell'UNCCEM ha scritto ai Presidenti di ANCI, UPI e Lega delle Autonomie:

Pregiatissimi Presidenti, nonostante le consuete reciproche assicurazioni di voler raggiungere il massimo di coordinamento tra le Associazioni delle Autonomie, se non addirittura di federazione e di unificazione, l'annuale scadenza della legge finanziaria ci vede tutti in azione, ma ciascuno per conto proprio e con vari interlocutori a livello di Governo.

Mi permetto indicare alla Vs. attenzione alcuni elementi che dovrebbero portarci, ora come non mai, ad un ben diverso modo di procedere:

1 - siamo tutti in fase precongressuale, con spinte nelle rispettive periferie regionali per rendere il più unitario possibile il nostro lavoro;

2 - è largamente prevedibile che la finanziaria '96 non ci riserva molte soddisfazioni, ma semmai ulteriori tagli ai trasferimenti per gli enti che rappresentiamo, alla sanità, ai trasporti, ecc.;

3 - non si ha l'impressione che gli investimenti privilegeran-

no i servizi di nostra competenza;

4 - in tema di finanza locale continuerà l'attuazione dell'operazione riequilibrio all'interno delle 12 classi nelle quali sono ripartiti i Comuni, senza che gli Interni vogliano riconsiderare i meccanismi innestati che, a parere di questa Unione, porteranno al solo risultato di consolidare nel tempo i gravissimi squilibri esistenti tra le diverse classi. Va considerato che il sistema è stato attuato senza un previo confronto tra di noi e tra le Associazioni ed il Ministero;

5 - sembra in fase di avvio qualche forma di "federalismo fiscale" che considera scarsamente la Provincia, per nulla il Comune e la Comunità montana, rivolgendosi pressoché esclusivamente alle Regioni. Una linea non accettabile e che rischia di provocare altri problemi per il futuro degli Enti locali.

Sono convinto che l'intero sistema delle Autonomie stia conoscendo il più basso livello di considerazione sul piano istituzionale e finanziario. La nostra azione non può rimanere così come è attualmente.

Vi prego di voler valutare queste mie opinioni e, se le riterete degne di attenzione, farmi conoscere la Vs. disponibilità ad un incontro urgente per valutare i da farsi. In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

Guido Gonzi

Soluzioni innovative per l'ambiente e la viabilità

Morselli & Maccaferri è azienda all'avanguardia nella costruzione di attrezzature per la viabilità e l'ambiente.

La società di Piumazzo, piccolo paese nell'entroterra modenese, si impegna da sempre nella ricerca di soluzioni specifiche, avendo comunque a catalogo una vastissima gamma di macchine che coprono tutte le più diverse esigenze applicative.

Grazie a un accordo commerciale recentemente raggiunto, **Morselli & Maccaferri** è diventata distributrice esclusiva per l'Italia della spazzolatrice autocaricante trainata Wasp G1, attrezzatura prodotta in Svezia con materiali di altissima qualità e già utilizzata in tutte le più importanti città del nord Europa.

Wasp G1 può essere applicata a rimorchio di piccoli trattori agricoli, piccoli autocarri e terne provviste di presa di forza o di impianto oleodinamico indipendente.

La spazzolatrice segue esattamente la traiettoria tracciata dal veicolo trainante grazie a una speciale barra snodata e la sua larghezza di pulizia può essere variata da 1500 a 1900 mm, permettendo così la buona riuscita del lavoro eseguito anche su superfici normalmente proibitive per altri tipi di pulitori.

La prerogativa principale di questa macchina è, infatti, l'operabilità in spazi ristrettissimi, lungo angoli fastidiosi, su acciottolato e superfici grezze, quali parcheggi in centri storici, viali alberati, mercati generali, centri commerciali, camping, sentieri stretti, piazzali e interni industriali.

I compiti di ripulitura e spazzatura vengono facilmente eseguiti sradicando erbacce e raccogliendo rifiuti da superfici e interapedini tramite le spazzole laterali.

Il materiale raccolto viene poi scaricato automaticamente nel cassone oppure sul pianale di un autocarro con una semplice manovra idraulica comandabile direttamente da una pulsantiera posta all'interno della cabina.

La macchina è provvista di due spazzole laterali, e di un rullo centrale e viene equipaggiata di serie con un impianto di umidificazione, comprendente serbatoio, pompa acqua e ugelli inaffianti, e con un impianto oleodinamico completo per l'applicazione a presa di forza.

Particolare non trascurabile, la ditta modenese ha incrementato le già notevoli possibilità applicative della versione originale di Wasp G1 sostituendo le spazzole laterali con un tipo più efficiente e dotando la macchina di motori più potenti.

Il prezzo contenuto, soprattutto in relazione a macchine semoventi, offre l'opportunità a qualsiasi comune, industria, ente o comunità, di avere una

spazzolatrice polivalente con le caratteristiche di macchine dal costo tre volte superiore, utilizzando i mezzi di traino già in dotazione.

Volendo sintetizzare, semplicità costruttive che si traducono in semplicità di utilizzo.

Altra macchina della **Morselli & Maccaferri** che ha già riportato un notevole successo commerciale è la cigliatrice stradale, attrezzata largamente impiegata in Germania.

Costruita interamente a Piumazzo, la cigliatrice, come suggerisce il suo stesso nome, ha il preciso compito di curare i cigli stradali, asportando la terra che inevitabilmente si deposita ai bordi delle strade e estirpando erbacce anche nelle interapedini più difficili da tenere sgombrare.

Può essere montata anteriormente, sia a destra che a sinistra, su mezzi come trattori agricoli, autocarri, terne e autocarri 4x4, grazie agli attacchi oleodinamici di cui è fornita. Le spazzole sono costituite da un insieme di trecce costruite con fili metallici in acciaio ad alta resistenza.

La cigliatrice è particolarmente rivolta ad amministrazioni provinciali, comuni, Anas.

Ma il catalogo dell'azienda di Piumazzo non si ferma a queste due proposte e va oltre offrendo tutta una serie di attrezzature di propria costruzione che possono essere montati su autocarri, carrelli elevatori, pale gommate e trattori agricoli.

Un rapido elenco comprende lame anteriori polivalenti, spartineve antiurto, vomeri trasformabili, spargitori portati a braccio oscillante per sale, sabbia e graniglia, spargitori trainati, sgombraneve rotativi idrostatici, bracci elevatori idraulici, spazzatrici anteriori leggere, spazzolatrici anteriori e decespugliatori scarrabili e anteriori.

Tutti i modelli di spartineve sono dotati di dispositivo antiurto a soffietti elastici in gomma o con gancio di ritenuta a taratura variabile, con la possibilità di bloccaggio per l'asportazione di neve pressata e ghiaccio e ritorno automatico in posizione di lavoro tramite molle tiranti.

Grazie ad un perfetto bilanciamento meccanico con richiamo in posizione centrale automatico, le lame aderiscono perfettamente al terreno in qualsiasi condizione di pendenza della strada.

Particolare cura è stata posta nella realizzazione di alcuni modelli di spartineve, utilizzando acciai speciali che non aumentano troppo il carico sull'asse anteriore del mezzo di spinta, e alleggeriscono la struttura senza modificarne la resistenza meccanica. Interessanti anche le lame anteriori a vomere trasformabile in cuneo, lama inclinata a destra o sinistra, lama dritta, cucchiaio rivolto in avanti.

La struttura è interamente costruita in acciaio ad alta resistenza, i coltelli intercambiabili sono in acciaio legato.

Anche questa attrezzatura è provvista di dispositivo antiurto laterale completamente regolabile.

Ma una buona viabilità in difficili condizioni atmosferiche anche dagli spargitori, portati a braccio oscillante o trainati.

Particolarmente indicati per l'utilizzo con motocarri, fuoristrada e autocarri 4x4, gli spargitori di primo tipo sono caratterizzati da una tremoggia in vetroresina, da ghigliottine di regolazione in acciaio inox, da un tubo di lancio oscillante intercambiabile e regolabile.

Su tutte queste attrezzature è presente da inizio anno la marcatura CE, a testimoniare la conformità alle norme della Comunità Europea di un'azienda da sempre pronta a innovarsi e migliorarsi.

